

ANNA PIROZZOLI

LA LIBERTÀ DI RIUNIONE IN INTERNET

SOMMARIO: 1. Una premessa. — 2. Le forme di riunione in Internet. — 3. Le problematiche: 3.1. Riunioni pubbliche, aperte al pubblico o private? — 3.2. Sui limiti alla configurabilità di « riunioni virtuali ». — 3.3. Si possono applicare i limiti della libertà di manifestazione del pensiero? — 3.4. Il ruolo dei *services provider*. — 4. Nuove libertà costituzionali.

1. UNA PREMESSA.

Disciplinata dall'art. 17 Cost., ma estensivamente anche dall'art. 2 Cost.¹, la libertà di riunione si rivela come una delle libertà su cui si incardina il nostro ordinamento²: è espressione della naturale so-

¹ Tra gli altri C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè, 1958, pp. 8 ss.; P. BARILE, *Le libertà nella Costituzione*, Padova, Cedam, 1966, pp. 33 ss.; M. PACELLI, *Libertà di riunione ed uso dei beni pubblici*, in *Rassegna di diritto pubblico*, 1967, pp. 215 ss.; A. PACE, *La libertà di riunione nella Costituzione italiana*, Milano, Giuffrè, 1967, p. 111 secondo cui in base all'art. 2 Cost. vengono riconosciuti non i soli diritti della personalità ma anche i diritti funzionali...in cui i « diritti dell'uomo come singolo » = « diritti individuali »; « diritti dell'uomo nelle formazioni sociali » = « diritti funzionali »; J. HABERMAS, *Prassi politica e teoria critica della società* (1963), Bologna, 1973, pp. 165 ss.; P. RIDOLA, *Democrazia pluralistica e libertà associative*, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 90 ss.; P. HABERLE, *I diritti fondamentali nelle società pluraliste e la Costituzione del pluralismo*, in M. Luciani (a cura di), *La democrazia alla fine del secolo*, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 93 ss.; L. PALADIN, *Diritto costituzionale*, Padova, Cedam, 1995, pp. 610 ss.; V. FROSINI, *La democrazia nel XXI secolo*, Roma, Idea-

zione, 1997, pp. 116 ss.; M. CALAMO SPECCHIA, *Libertà pluralistiche e pubblici poteri*, Torino, Giappichelli, 1999, pp. 71 ss.; C. MUSSO, *Piazze telematiche. Un palcoscenico per la democrazia*, in *Le Province*, 1999, pp. 58 ss.; D. ARCHIBUGI, *La democrazia cosmopolitica*, Trieste, Asterios editore, 2000; T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, a cura di G. Silvestri, Milano, Giuffrè, 2000, p. 585 per cui « La nostra Costituzione (art. 2) riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e come singolo e come partecipe alle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità. Il riconoscimento e la garanzia costituzionale vanno, dunque, ai diritti inviolabili che l'individuo può far valere sia nei confronti dei poteri pubblici e privati, a lui estranei, sia nei confronti di formazioni sociali nelle quali egli svolge la sua personalità ».

² In effetti le libertà riconosciute e garantite dalla Costituzione italiana sono i veri pilastri su cui si poggia il nostro ordinamento, anche per questo spesso la dottrina ha affrontato non soltanto le numerose questioni che sorgono in relazione alle singole libertà ma soprattutto quelle legate al generale riconoscimento del primato del-

cievolezza dell'uomo, diritto fondamentale del singolo ma ad esercizio necessariamente collettivo, matrice di statualità ma anche di una serie di ordinamenti giuridici distinti da quello statale³; dunque l'esercizio della libertà di riunione, più di ogni altra libertà, è in grado « di incidere con immediatezza sull'ordinato svolgimento della vita sociale »⁴. L'interesse a tutelare questa « esigenza della società » in realtà non nasce solo a partire dal 1948 con la Costituzione repubblicana. Infatti, sebbene con notevoli differenze rispetto alle garanzie che avrebbe offerto poi l'art. 17 Cost., già un secolo prima tra i pochi diritti espressamente riconosciuti nello Statuto Albertino si poteva scorgere al comma I dell'art. 32 « il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica »⁵; dunque una libertà dalle origini non recenti di cui si scoprono le radici già nella storia pre-costituzionale italiana⁶. Tuttavia questa stessa *necessità di tutela* delle forme di aggregazione si poteva avvertire già nei secoli precedenti negli Stati Uniti dove si erano affermati alcuni modelli di riunione reputati come necessari per la realizzazione di un'autentica democrazia attiva e partecipativa; un esempio storico è dato dalla grande tradizione comunitaria degli Stati Uniti in cui « le comunità esistevano prima che si costituissero i governi per prendersi cura dei bisogni pubblici e per imporre ai cittadini i loro doveri »⁷.

la « libertà »; a tal proposito tra gli altri A. PACE, *op. cit.*, p. 1, secondo cui « la scelta, è chiaro sin dal principio, è quella tra autorità e libertà; « giuridicamente » essa si risolve, ove si propenda per l'« autorità », nel sostenere, ad esempio, l'esistenza di un potere « libero » della pubblica amministrazione...il contrario, ovviamente, per chi propenda per la soluzione « libertà ». Si veda anche G. BERTI, *Interpretazione costituzionale*, Padova, Cedam, 1987; A. BALDASSARRE, *Libertà: I) Problemi generali*, in *Enc. giur.*, XIX, Roma, 1990, pp. 26 ss.

³ Così S. PRISCO, *Riunione (libertà di)*, in *Enc. giur.*, XXVII, Roma, pp. 1 ss.; per ulteriori approfondimenti tra gli altri A. BRUNIALTI, *Associazione e riunione (diritto di)*, in *D.I.*, IV, 1893, pp. 35 ss.; W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, Milano, Giuffrè, 1963, pp. 29 ss.; V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, I, Padova, Cedam, 1970, p. 2, per cui « al limite, qualunque forma di convivenza e aggregazione umana, pur se elementarissima ed effimera, costituisce un gruppo in qualche modo organizzato e quindi ordinato »; A.R. DAHL, *La democrazia e i suoi critici*, (trad. it.), Roma, 1990, pp. 512 ss.

⁴ M. PACELLI, *Libertà di riunione ed uso dei beni pubblici*, cit., pp. 215 ss.; P. CALAMANDREI, *Introduzione*, in F. RUFFINI, *I diritti di libertà*, Firenze, La Nuova Italia, 1975.

⁵ Per i cenni storici si vedano: P. BARI-LE, *op. cit.*, pp. 187 ss.; M. PACELLI, *op. cit.*

pp. 221-222; G. MIELE-F. SCIANÒ, *Riunione (diritto di)*, in *Noviss. Dig. it.*, XVI, 1969, pp. 207-208; R. BORRELLI, *Riunione (diritto di)*, in *Enc. dir.*, Milano, Giuffrè, vol. XL, 1989, pp. 1402-1403; S. PRISCO, *op. cit.*, pp. 2-3.

⁶ O. RANELLETTI, *La polizia di sicurezza*, in *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, diretto da V. E. Orlando, Milano, 1904, IV, p. 540, per cui « Il diritto di riunione contiene sempre l'esplicitamento, l'esercizio di un altro diritto di libertà. Esso può essere il modo di esercizio della libertà di opinione e quindi di discussione, delle libertà politiche, della libertà di culto, della libertà personale »; A. PACE, *Rapporti civili (art 13-20) sub. Art. 17*, cit., p. 147. Per un approccio storico-sociologico della « cultura » del gruppo e delle funzioni principali dei gruppi nei confronti dell'individuo, dell'organizzazione sociale, e della società nel suo complesso cfr. M. S. OLMSTED, *I gruppi sociali elementari*, Bologna, Il Mulino, 1963, pp. 41 ss.

⁷ M.R. FERRARESE, *Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo nelle istituzioni*, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 105 ss.; sul punto anche D. J. BOORSTIN, *The Americans: The Colonial Experience*, New York Vintage, 1965, pp. 65 ss.; P. BRETON, *L'utopie de la communication*, Paris, La Decouverte, 1995, pp. 103 ss., (trad. it.) *L'utopia della comunicazione*, Torino, Utet, 1996; L. WEISS, *Globalizzazione*, in *Rassegna Italiana di Sociologia*,

A distanza di secoli oggi ci si imbatte in un fenomeno del tutto nuovo, quello delle comunità « *virtuali* »⁸ innovative ed ancora oscure per alcuni aspetti, ma sostanzialmente costituite dagli stessi elementi delle comunità *reali*: esse rappresentano una « società dai componenti mobili e dalle relazioni dinamiche in cui ogni individuo partecipante è sovrano delle sue decisioni »⁹ richiamando « valori di forte intonazione populista e libertaria »¹⁰. Il grande balzo in avanti che queste nuove comunità fanno rispetto alle tradizionali modalità di riunione mostra chiaramente l'immagine della nostra rinnovata società e dei molteplici cambiamenti che la tecnologia le sta imponendo, mettendo spesso in crisi gli schemi e le categorie tradizionali¹¹. Si avverte il bisogno di una revisione dei contenuti della nostra Costituzione, nelle parti in cui Internet ed i suoi « istituti » l'hanno svuotata di significato rendendola talvolta obsoleta e superata; un problema questo che riguarda d'altra parte non soltanto la nostra Carta costituzionale ma investe i principi e le categorie di tutto il costituzionalismo cd. liberal-democratico¹².

1998, XXXIX, 2, pp. 273 ss.; V. FROSINI, *Informatica, diritto e società*, Milano, Giuffrè, 1998; J.B. THOMPSON, *Mezzi di comunicazione e modernità. Una teoria sociale dei media*, Bologna, Il Mulino, 1998, pp. 253 ss.; M. MAFFESOLI, (trad. it.), *Il tempo delle tribù: il declino dell'individualismo nelle società di massa*, Roma, Armando, 1998, pp. 193 ss.; F. CIOTTI, C. RONCAGLIA, *Il mondo digitale*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 388 ss.; N. KLEIN, *No Logo. Economia globale e nuova contestazione*, Milano, Baldini & Castoldi, 2001, pp. 285 ss.; J. TOMILSON, *Sentirsi a casa nel mondo*, (trad. it.), Milano, Feltrinelli, 2001.

⁸ Tra gli altri N. BAYM, *The emergence of online community*, in S. JONES (a cura di), *Cybersociety 2.0: Revisiting Computer Mediated Communication and Community*, Sage, Thousand Oaks, 1998, pp. 35 ss.; M. CASTELLS, *Galassia Internet*, Milano, Feltrinelli, 2002, pp. 117 ss.

⁹ V. FROSINI, *L'orizzonte giuridico dell'Internet*, in questa *Rivista*, 2002, n. 2, p. 275; D.A. LIMONE, *Dalla giuritecnica alla informatica giuridica. Studi dedicati a V. Frosini*, Milano, Giuffrè, 1995.

¹⁰ Così T. MALDONADO, *Critica della ragione informatica*, Milano, Feltrinelli, 1999, p. 20. Per approfondimenti si vedano altresì: M. BRICKEN, *Mondi virtuali: nessuna interfaccia da progettare*, in M. BENEDIKT (a cura di), *Cyberspace. Primi passi nella realtà virtuale*, Padova, Muzio, 1993, pp. 377 ss.; H. RHEINGOLD, *The virtual community. Homesteading on the Electronic Frontier*, Addison-Wesley, (trad. it.), *Comunità virtuali: parlare, incontrarsi, vivere nel ciber spazio*, Milano, Spearling & Kupfer, 1994, pp. 5 ss.; R.

CATANZARO-P. CERI, *Comunicare nella metropoli*, Torino, Utet, 1995, pp. XVII ss.; L. GIULIANO, *I padroni della menzogna. Il gioco delle identità e dei mondi virtuali*, Roma, Meltemi, 1997; G. RIVA-C. GALIMBERTI-G. MANTOVANI, *La comunicazione virtuale: un'analisi del legame tra psicologia sociale e nuovi ambienti di comunicazione*, in A. QUADRIO, L. VENINI (a cura di), *La comunicazione nei processi sociali e organizzativi*, Milano, Franco Angeli Editore, 1997, pp. 85 ss.; D. HELD, *Democrazia ed ordine globale*, Trieste, Astorios, 1999, p. 147 ss.; P. KOLLOCK, M. SMITH (a cura di), *Communities in Cyberspace*, London, Routledge, 1999, pp. 22 ss.; A. AMATO MANGIAMELI, *Diritto e cyberspace*, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 226 ss.

¹¹ Sul punto si veda: C. ESPOSITO, *La libera manifestazione del pensiero e l'ordine pubblico*, in *Giur. cost.*, 1962, pp. 196 ss.; A. PACE, *Rapporti civili (art. 13-20) sub. Art. 17*, in *Commentario della Costituzione* a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, Zanichelli, 1977, pp. 145 ss.; S. FOIS, *Principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini nella Costituzione italiana*, A. VIGNUDELLO (a cura di), Rimini, Maggioli, 1993, pp. 46 ss.; sul rapporto tra mutamenti sociali e mutamenti costituzionali si veda F. RIMOLI, *Pluralismo e valori costituzionali*, Torino, Giappichelli, 1999, pp. 195 ss.

¹² Spunti interessanti sul rapporto tra Internet ed il diritto costituzionale si trovano in L. PEGORARO, *Internet ed il diritto costituzionale: aspetti attuali di un conflitto strisciante*, in <http://www.filodiritto.com/diritto/privato/informaticagiuridica/interndirittopegoraro.htm>.

Il profilo più complesso da cogliere e chiarire è quello relativo alla tutela costituzionale di queste nuove realtà fintanto che la nostra Costituzione rimane invariata. Oramai non vi è più dubbio che in attesa di nuove disposizioni ed in assenza di una revisione di altre esistenti, si debba cercare il modo di sorvegliare Internet, riconosciuto oramai come vero e proprio fenomeno giuridico¹³, ed il modo di offrire garanzie alle « strutture sociali » che in esso si formano¹⁴. In particolare, nel caso delle comunità virtuali bisogna capire se le forme di comunicazione in Internet possano ricadere a pieno titolo soltanto negli artt. 21 e 15 Cost.¹⁵ o si possa far riferimento anche all'art. 17 Cost. riconoscendo la strumentalità di alcune modalità di comunicazione in Rete all'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e di altri diritti di libertà. È proprio questo il terreno su cui si spingerà questa ricerca; tuttavia prima di entrare nel vivo della trattazione sembra opportuno richiamare, sebbene rapidamente, i molti dubbi di carattere sociale che l'innovazione telematica pone e che in qualche modo precedono quelli costituzionali.

Sono ancora numerosissimi, infatti, gli interrogativi irrisolti circa la forza sociale del fenomeno-Internet¹⁶ e per il momento data la sua complessità sarà difficile arrivare a soluzioni rapide e non troppo avveniristiche: ma quali saranno i significati da attribuire alla « nuova democrazia di massa » che si edifica su queste inattese formazioni sociali¹⁷? Non si corre il rischio di ritrovarsi nel mezzo di una « iperdemocrazia » dove « più che manifestare bisogni ed esporre interessi, resterebbe in pratica solo di dare risposte a domande formulate da chi detenga il potere di formulare »¹⁸? Sicuramente le incognite restano numerose ed i rischi sono inne-

¹³ Cfr. G. ZICCARDI, *La libertà di espressione in Internet al vaglio della Corte Suprema degli Stati Uniti*, in *Quaderni costituzionali*, 1998, 1, p. 124 in cui « Internet viene riconosciuta come vero e proprio fenomeno giuridico con un lato fisico, costituito da reti di computer interconnesse tra loro, ed un lato virtuale ma altrettanto importante che è il cyberspazio, campo di gioco immateriale con conseguenze però ben concrete nella società ».

¹⁴ Tra gli altri I. DE SOLA POOL, *Tecnologie di libertà*, Torino, Utet, 1995; ma anche T.E. FROSINI, *Tecnologie e libertà costituzionali*, in questa *Rivista*, 2003, n. 3, p. 498, che si interroga sulla necessità di « rileggere e reinterpretare le libertà costituzionali alla luce del progresso tecnologico e degli effetti che questo determina nelle società contemporanee ».

¹⁵ P. COSTANZO, *Internet (diritto pubblico)*, in *Dig. discipl. pubblic.*, 2000, IV, ed. agg., pp. 355-357.

¹⁶ Internet è un fenomeno sociale in pieno sviluppo soprattutto se si valuta che gli utenti internet nel corso del 2003 sono stati 22,5 milioni (il 14,2% in più rispetto al 2002), e che per l'anno 2004 si prevede un aumento del 13,4% (raggiungendo così i 25,5 milioni di utenti). Per questi

ed altri dati sullo sviluppo tecnologico dell'Italia si consulti l'indirizzo internet http://www.gdmland.it/GdM_economia-NOTIZIA_01.asp?IDNotizia=113570&ID-Categoria=4.

¹⁷ Sul punto si veda in particolare M. BENEDIKT (a cura di), *op. cit.*, pp. 4 ss.; G. MANTOVANI, *Comunicazione ed identità. Dalle situazioni quotidiane agli ambienti virtuali*, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 154 ss.; A. DI GIOVINE, *Democrazia elettronica: alcune riflessioni*, in *Diritto e società*, 1995, n. 3, pp. 399 ss.; F. CARLINI, *Internet, Pinocchio e il gendarme. Le prospettive della democrazia in rete*, Roma, Manifestolibri, 1996, pp. 206 ss.; S. RODO-TÀ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della telecomunicazione*, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 32 ss.; ma anche T.E. FROSINI, *op. cit.*, p. 502 per cui « la « nuova democrazia di massa ... rompe le cerchie chiuse dell'élites al potere, obbligando per così dire i rappresentanti della volontà popolare a scendere sulla piazza telematica ».

¹⁸ P. COSTANZO, *Le nuove forme di comunicazione in rete: Internet*, in G. Santaniello (diretto da), *Trattato di diritto amministrativo, I servizi dell'informazione*, vol. XXVIII, R. ZACCARIA (a cura di), In-

gabili¹⁹, ma il paradosso si è compiuto: il *virtuale* oramai è una *realtà* sociale e giuridica²⁰; bisogna farvi fronte²¹.

A tal proposito, per alcuni aspetti, potremmo farci ispirare dalle innovative soluzioni offerte dai «laboratori costituzionali di nuovi diritti»²², dunque dalle più recenti Carte costituzionali che seppure con difficoltà hanno già cercato di comprendere ed adattarsi a questi mutamenti sociali²³.

formazione e telecomunicazione, Padova, Cedam, 1999, pp. 363 ss. Sul punto anche P. ROSATI, *Il mercato delle identità da viotoli e sentieri della comunicazione*, in Ali Babà, Supplemento de «Il Manifesto» del 7 maggio 1997, che si pone i seguenti interrogativi: «riuscirà la Comunità elettronica dei navigatori di Internet a diventare l'equivalente globale dell'agorà ateniese o sarà ridotta ad una versione ingigantita del pubblico delle televendite? Insomma, Internet agorà o Internet ipermercato?»; F. BRUGALETTA-F.M. LANDOLFI, *Il diritto nel cyberspazio*, Napoli, ed. Simone, 1999, p. 133; A. VITERBO-A. CODIGNOLA, *La Rete: tecnologia di libertà?*, in questa *Rivista*, 2003, 2, p. 241: «La rivoluzione telematica in atto, la rivoluzione della conoscenza e della comunicazione, porterà un aumento di libertà e di democrazia nella società umana, o sarà, al contrario, causa di anarchia e strumento di poteri totalitari, di gruppi oligarchici, di organizzazioni criminali?». La dialettica tra l'ottimismo della tecnologia ed il pessimismo dell'indefinitezza dell'universo digitale è assimilata da U. Eco e N. Negroponte alla Biblioteca di Babele di Borges (J.L. BORGES, *La Biblioteca di Babele*, in J.L. BORGES, *Finzioni*, (1941), trad. it., F. Lucentini, Torino, 1995). Nella Biblioteca di Babele, tra corridoi scale ed esagoni è possibile trovare tutto lo scibile umano, ma proprio a causa di questo «ogni riduzione d'origine umana risulta infinitesima», dunque quella stessa Biblioteca straordinaria diventa motivo di accanimento e di frustrazione per l'uomo. Come non scorgere la nostra moderna Rete nell'angosciosa rappresentazione dell'interminabile labirinto in cui gli «uomini della Biblioteca» si ostinano a ricercare? Per un'analisi del testo di Borges colma di suggestioni cfr. M. FIORILLO, *Icaro dentro Babele: alla ricerca dell'ordine nel labirinto di J. L. Borges*, in corso di pubblicazione in *Teoria del diritto e dello Stato. Rivista europea di cultura e scienza giuridica*.

¹⁹ Tra i rischi quello di una catalogabilità ed indelebilità di ogni cosa che passi in Rete, sul punto L. DE CARLI, *Internet. Memoria e oblio*, Torino, Bollati Boringhieri, 1997, pp. 16 ss.; M. MEZZANOTTE, *Dirit-*

to all'oblio vs. diritto alla memoria: il moderno sviluppo della privacy, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2002, 4, pp. 1604 ss.

²⁰ C'è persino qualcuno (cfr. L. KOMITO, *The Net as a Foraging Society: Flexible Communities*, in *The Information Society*, 1998, 14, 2, pp. 97 ss.) che si rifiuta di denominare tali comunità come *virtuali* ritenendo che si tratti semplicemente di comunità comunque collegate alla realtà con i problemi e le contraddizioni proprie di questa forma sociale in una società complessa come quella attuale; cfr. L. PACCAGNELLA, *La comunicazione al computer*, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 135 ss.

²¹ Sullo scenario sociale del web e le difficoltà di «cucire un vestito normativo indosso al corpo etero e volatile di Internet»: M. AINIS, *Diritti e rovesci nella Rete dell'anarchia*, in *La libertà perduta*, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 121 ss.

²² T.E. FROSINI, *op. cit.*, 2003, pp. 493 ss., in cui l'autore ricostruisce il quadro completo delle Costituzioni più aggiornate in materia trattandone più approfonditamente, inoltre, gli articoli più interessanti.

²³ Per l'esperienza costituzionale dei Paesi dell'America Latina ed in particolare della Repubblica Federale del Brasile (art. 5 co. LXXII), della Repubblica del Paraguay (art. 30, co. II), e della Repubblica Bolivariana del Venezuela (art. 28) si veda E. SANCHEZ JIMENEZ, *Los derechos humanos de la tercera generación: la libertad informática*, in *Informatica y Derecho*, n. 3, 1992, pp. 85 ss.; per l'art. 18.4 della Costituzione spagnola e l'art. 35 di quella portoghese che hanno introdotto il principio della libertà informatica cfr. A.E. PEREZ LUÑO, *La LORTAD y los derechos fundamentales*, in *Derecho y Libertades*, n. 1, 1993, pp. 405 ss.; ed ancora in generale sulle Costituzioni straniere P. BISCARETTI DI RUFFIA (a cura di), *Costituzioni straniere contemporanee, vol. II: Le Costituzioni di sette Stati di recente ristrutturazione*, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 25 ss. (sulla Costituzione Sudafricana ed il combinato disposto degli artt. 13, 15 e 23); P. BISCARETTI DI RUFFIA (a cura di), *op. ult. cit.*, pp. 255 ss.

Ad ogni modo, discostandoci il più possibile sia dalle considerazioni troppo ottimistiche ed entusiaste delle società in Rete²⁴ sia da quelle troppo scettiche sul futuro delle comunità virtuali²⁵, proviamo ad esaminare questo nuovo fenomeno giuridico riconducendo ogni osservazione ai principi dettati dalla nostra Costituzione.

2. LE FORME DI RIUNIONE IN INTERNET.

Le principali modalità di comunicazione e di ricerca di informazioni nel cyberspazio vengono raggruppate in genere in 6 grandi categorie²⁶: 1) i messaggi *one to one* (ad esempio l'e-mail²⁷), 2) le comunicazioni in tempo reale (ad esempio l'IRC), 3) i messaggi *one to many* (ad esempio i newsgroups), 4) la distribuzione di messaggi su base di dati (come i gruppi di informazione USENET²⁸), 5) l'utilizzazione in tempo reale di apparecchiature informatiche (ad esempio Telnet²⁹), 6) il reperimento di informazione (come ftp³⁰ ed www³¹). Alcune di queste si rivelano vere forme di incontro in Rete e si distinguono tra di loro soprattutto per il diverso modo in cui con ciascuna di esse si interagisce nel web³². Ai fini della nostra indagine

(sulla Costituzione della Federazione di Russia ed in particolare sull'art. 23).

²⁴ Così N. NEGROPONTE, *Being Digital*, New York, Knopf, (trad. it.), *Essere digitali*, Milano, Sperling Kupfer, 1996, pp. 237 ss.

²⁵ E.S. HERMAN, *No, non sono d'accordo, Internet è una vera trappola*, in *Telesma*, n. 8, 1997 e consultabile anche all'indirizzo internet www.fub.it/telema.

²⁶ Tale classificazione è quella adottata dalla Corte Federale della Pennsylvania - USA nella sentenza 11 giugno 1996. Tuttavia, dato che le tipologie di comunicazione e di reperimento di informazioni in Internet sono in continua evoluzione è difficile fornire un catalogazione certa e definitiva, a tal proposito O. TORRANI-S. PARISE, *Internet e diritto*, Milano, Il Sole 24 Ore, 1998, pp. 10-11.

²⁷ Per una chiara definizione L. BAGLIVO, *La posta elettronica via Internet*, Milano, Apogeo, 1995; L. SCAFFARDI, *Comunicazioni in rete e diritti della persona: tra rischi ed opportunità*, in A. D'ALOIA (a cura di), *Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 71.

²⁸ Si tratta di un « network basato sull'UUCP che consente la fruizione di un sistema di news » così N. DI NARDO-A. M. ZOCCHI, *Internet. Storia, tecnica, sociologia*, Torino, Utet, 1999, p. 55.

²⁹ Con Telnet « ci si collega ad un elaboratore remoto, utilizzando il proprio elaboratore alla stregua di un terminale del proprio elaboratore e svolgendo le normali

operazioni idonee ad eseguire programmi, utilizzare la posta elettronica, etc.... »: F. BRUGALLETTA-F.M. LANDOLFI, *op. cit.*, p. 117.

³⁰ Ftp (*File transfer protocol*) « è un protocollo di comunicazione studiato per il trasferimento in copia di files tra due elaboratori collegati alla Rete »: F. BRUGALLETTA-F. M. LANDOLFI, *op. cit.*, p. 117.

³¹ Cfr. F. BERARDI, *Cibernauti. Tecnologia, comunicazione, democrazia. Internet e il futuro della comunicazione*, Roma, Castelvocchi, 1995; F. CARDARELLI, *Il diritto delle telecomunicazioni*, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 16 ss.; T. BALLARINO, *Internet nel mondo della legge*, Cedam, Padova, 1999, pp. 23 ss.; A. DE PETRIS, *Internet e libertà di espressione; una relazione pericolosa?* consultabile al sito internet www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti; V. DE ROSA, *Le regole del cyberspazio*, in questa Rivista, n. 2, 2003, pp. 363 ss.

³² Sul punto si veda: I. DE SOLA POOL, *Tecnologie senza frontiere*, Torino, Utet, 1990; C. SARZANA DI S. IPPOLITO, *Comunità virtuale e diritto: il problema del bulletin board system*, in *Dir. pen. e proc.*, 1995, III, pp. 372 ss.; C. SARZANA DI S. IPPOLITO, *Premessa al problema delle reti « pirata »: le comunità virtuali e le bacheche elettroniche*, in *Dir. pen. e proc.*, 1995, II, pp. 257 ss.; A.M. GAMBINO, *Gli scambi in rete*, in questa Rivista, 1997, pp. 423 ss.; N. DI NARDO-A.M. ZOCCHI, *op. cit.*, pp. 142 ss.; A. VALASTRO, *Libertà di comunicazione e nuove tecnologie: inquadramento costi-*

le figure più interessanti tra tutte risultano essere i *newsgroups* e le *chat* anche per la particolare affinità strutturale che hanno con le riunioni tradizionali³³.

I *newsgroups* sono le cosiddette *bachecche pubbliche virtuali*, così definiti perché di fatto sono sistemi ad accesso libero in cui ognuno può « affiggere » un annuncio o raccogliere un'informazione, rispondere o commentarla. Sono organizzati gerarchicamente in modo da mantenere una sorta di ordine logico, in particolare riuniscono le informazioni e le opinioni che si formano a livello collettivo intorno a qualsiasi argomento e chiunque vi sia interessato può iscriversi e scambiare messaggi con gli altri membri³⁴. Non c'è una interazione diretta ed immediata di interlocutori predefiniti, in un certo senso è come scrivere qualcosa sul muro di una strada lasciando libero chiunque di disporne come vuole. Si tratta di luoghi virtuali di discussione, che finiscono per riunire persone dagli interessi comuni arricchendo però tale incontro di una rilevante dimensione sociale ed interattiva che una « bacheca pubblica reale » non possiede³⁵.

Una figura più specifica di newsgroup è il *forum*. Si tratta di siti Internet che permettono di visualizzare e leggere un elenco di singoli messaggi « affissi » in bacheca e scriverne di nuovi, sia in risposta a quelli precedenti, sia su argomenti completamente diversi. Di questi però non esiste nessun tipo di lista come invece accade per i *newsgroups*. Sono invece delle pagine web a tutti gli effetti e la loro collocazione più tipica è proprio all'interno dei *web site* che utilizzano i forum come strumento di community³⁶. Il forum può essere organizzato in maniere differenti: in presenza di un moderatore (c.d. *sysop*) che filtra i messaggi oppure senza, con accesso a chiunque oppure solo agli iscritti.

Con le *chat*³⁷, invece, la comunicazione avviene in tempo reale: ci si registra, si entra in una « stanza di discussione » inserendo i propri messaggi scritti tra quelli degli altri utenti, si sceglie infine se lasciare che le discus-

tuzionale e prospettive di tutela della nuove forme di comunicazione interpersonale, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 216 ss.; F. GRASSO, *Internet*, in A. DI AMATO, *Appunti di diritto dei mezzi di comunicazione*, Napoli, Edizione Scientifica Italiana, 2001, pp. 144 ss.

³³ Infatti « nei riguardi della posta elettronica...non dovrebbero esserci dubbi circa l'operatività delle garanzie indicate dall'art. 15 della Costituzione per tutti gli aspetti del messaggio »: F. BRUGALETTA-F.M. LANDOLFI, *op. cit.*, p. 117.

³⁴ Cfr. F. BRUGALETTA-F.M. LANDOLFI, *op. cit.*, pp. 116 ss.; in argomento anche P. COSTANZO, *I newsgroups al vaglio dell'Autorità giudiziaria (ancora a proposito della responsabilità degli attori d'Internet)*, in questa *Rivista*, 1998, pp. 811 ss.

³⁵ G. MANTOVANI, *L'interazione uomo-computer*, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 177 ss.; T. LEARY, *Chaos and Cyberculture*, Berkley, CA, Ronin Publishing (trad. it.) *Caos e cybercultura*, Milano, Urra, 1996; S. JONES, *The Internet and its So-*

cal Landscape, in S. JONES, *op. cit.*, 1997, pp. 50 ss.; G. MANTOVANI, *Comunicazione ed identità. Dalle situazioni quotidiane agli ambienti virtuali*, cit., pp. 153 ss.; P. BAJAN, *New Communities, New Social Norms?*, in *Studia Psychologica* 40, n. 4, 1998, pp. 361; N. DI NARDO-A. ZOCCHI, *op. cit.*, pp. 141 ss.; P. KOLLOCK-M. SMITH, *op. cit.*, pp. 22 ss.; L. PACCAGNELLA, *op. cit.*, pp. 17 ss.

³⁶ Per l'analisi strutturale non solo dei forum ma anche dei newsgroups si consulti il sito internet http://www.html.it/dossier/17_forum/forum_02.htm

³⁷ Si veda O. TORRANI-S. PARISE, *op. cit.*, pp. 16 ss.; F. BRUGALETTA-F.M. LANDOLFI, *op. cit.*, pp. 116 ss.; E. REID, *Electropolis. Communications and community on Internet relay chat*, in *Intertek*, 3, pp. 7 ss.; G. MANTOVANI, *Comunicazione mediata dal computer. Processi di gruppo e cooperazione*, cit., pp. 153 ss.; L. SCARFARDI, *Comunicazioni in rete e diritti della persona: tra rischi ed opportunità*, cit., pp. 71 ss.

sioni rimangano pubbliche (in tal caso è possibile essere « monitorati » da un moderatore) oppure che ne venga resa privata soltanto una, con uno o più specifici interlocutori. L'Internet Relay Chat (è questo il sistema più usato di chat) in sostanza consente agli utenti di « dialogare tra loro » riproducendo ciò che « potrebbe avvenire tra più persone riunite fisicamente o altrimenti collegate se non per la possibilità degli interlocutori di nascondere, all'occorrenza, la propria identità dietro degli pseudonimi (nicknames) »³⁸. Tale fenomeno è talmente diffuso che c'è persino chi sostiene che le chat abbiano dato vita ad una vera « microcultura mondiale »³⁹, basata su identità artificiali e sull'uso della parola col fine di costruire un contesto comunicativo comune per la conversazione. In chat infatti è possibile avere discussioni aperte su più canali e contemporaneamente con più persone diverse, queste però avvengono soltanto « chiacchierando » per iscritto (senza alcun supporto audio oppure di immagini in tempo reale) tanto che gli unici segni extra-linguistici sono rappresentati dalle emoticons⁴⁰ negando in questo modo l'utilizzo di ogni altro tipo di icona.

Una forma più avanzata di comunità virtuale, che sta emergendo recentemente, è rappresentata dai MUD (*Multi-User Dimension or Multi-User Dungeon*) definiti come « a network-accessible, multi-participant, user-extensible virtual reality whose user interface is entirely textual »⁴¹. Nel MUD oltre a poter « chattare » si può interagire con gli altri utenti collegati,

³⁸ Per approfondimenti si veda F. BRUGALETTA-F.M. LANDOLFI, *op. cit.*, p. 116 secondo cui l'utilizzo di pseudonimi è « ciò che insieme alla naturale volatilità del messaggio, comporta le difficoltà maggiori in caso di persecuzione di reati commessi nell'abito di questa forma di manifestazione del pensiero »; sulla personalità ed identità on line si veda E. REID, *Electropolis: Communication and Community on Internet Relay Chat*, in *Intertek*, 3, 1992, pp. 7 ss.; A.R. STONE, *Desiderio e tecnologia. Il problema dell'identità nell'era di Internet*, Milano, Feltrinelli, 1997, pp. 111 ss.; R. SPEARS (trad. it.), *Panacea o panopticon? Il potere nascosto nella comunicazione mediata dal computer*, in *Sistemi intelligenti*, 3, 1995, pp. 339 ss.; T. MALDONADO, *Critica della ragione informatica*, cit., pp. 58 ss. Un'analisi più approfondita dell'apparato sociale in generale e delle sue implicazioni si coglie in F. TÖNNIES, *Gemeinschaft und Gesellschaft*, trad. it., *Comunità e società*, Milano, Edizioni di Comunità, 1963, pp. 45 ss. in cui l'autore esamina le differenze tra la comunità (antica, durevole, genuina) e la società (recente, passeggera, apparente).

³⁹ H. RHEINGOLD, *op. cit.*, pp. 5 ss.

⁴⁰ Gli smiley o emoticons sono dei disegni composti con una sequenza di caratteri ASCII (American Standard Code for Information Interchange, cioè « Standard

americano per lo scambio di informazioni »), che esprimono emozioni e stati d'animo degli utenti nei loro messaggi di posta elettronica, usati anche nelle chat o per gli sms sui telefonini. Essi rappresentano vere e proprie espressioni facciali — ruotate di 90° verso sinistra — ne sono alcuni esempi il sorriso :-)) oppure il volto triste :-Q. Molte informazioni sulle emoticons si trovano su <http://web.genie.it/utentile/emoticon/intro.html>, invece uno schema degli smiley più significativi e più utilizzati in Rete è reperibile presso il sito internet <http://www.postaelettronica.org/smile.htm>.

⁴¹ L. KENDALL, *Electronic Identity: Anonymity Control on MUDs*, in *American Sociological Association*, 1995; P. CURTIS, *Mudding: Social Phenomena in Text-Based Virtual Realities*, in *Intertek*, 3, pp. 26 ss., (trad. it.) *Comunicazioni via MUD: i fenomeni sociali delle realtà virtuali basate sul testo*, in *Sistemi intelligenti*, 1996, pp. 229 ss.; B. KOLKO-E. REID, *Dissolution and Fragmentation. Problems in on-lines communities*, in S. JONES, *Cybersociety 2.0. Revisiting computer-Mediated Communication and Community*, Thousand Oaks, Sage, 1998, pp. 212 ss.; M.L. MAHER-B. SKOW-A. CICOGNANI, *Designing the Virtual Campus*, in *Design Studies*, 1999, 20, pp. 319 ss.

in ambienti completamente artificiali riprodotti dal computer. In sostanza non solo si può comunicare ma si può soprattutto simulare il movimento e l'attività di un personaggio che si « muove » attraverso i comandi del computer. Un vero e proprio corpo virtuale che riproduce le parole e le azioni di chi lo comanda tramite il pc, incentrando quasi totalmente l'interazione tra gli utenti sull'interfaccia grafica (che riproduce l'ambiente in cui si muove il corpo) piuttosto che sui riferimenti culturali che invece nelle chat assumono un grossa importanza. Tuttavia ultimamente vi sono numerose applicazioni dei MUD anche in settori in cui mostrano una particolare utilità, accade per esempio nel campo educativo e della ricerca: vi sono infatti i cosiddetti campus virtuali dedicati all'educazione e formazione degli studenti disabili e quelli dedicati a discussioni ed esperimenti tra specialisti⁴².

3. LE PROBLEMATICHE:

3.1. RIUNIONI PUBBLICHE, APERTE AL PUBBLICO O PRIVATE?

A questo punto è necessario affrontare innanzitutto il dilemma strutturale: è possibile cogliere in queste nuove forme di interazione alcune affinità con le riunioni « tradizionali » tali da ricondurre la loro tutela costituzionale al paradigma dell'art. 17 Cost.? Le diverse tipologie di partecipazione alla vita collettiva sul web rientrano nella fattispecie delle comunità interattive on-line quali forme di incontro spesso eterogenee, costituite da membri diversi ma che « *motu proprio* » stanno creando « i termini di una nuova cultura svincolata da una matrice storica e temporale retta da una ragione informatica (...) quanto mai attuale »⁴³. In effetti la crescente portata di questo fenomeno si percepisce dalla incessante proliferazione di comunità on-line di ogni genere e dall'aumento di interesse nei loro confronti da parte degli utenti Internet⁴⁴. Ma cos'è una comunità virtuale, quali sono i suoi elementi costitutivi?

Per delimitarne i confini ed il loro contenuto è necessario prendere in considerazione i numerosi dibattiti accademici che nel corso degli anni si sono susseguiti per « dimostrare » o per « smentire » l'esistenza delle comunità in Rete⁴⁵. Per comunità virtuale si intende l'« aggregazione sociale

⁴² Sono molti i casi di comunità virtuali di carattere professionale, a tal proposito si veda A. VITERBO-A. CODIGNOLA, *op. cit.*, pp. 233 ss.; sugli utilizzi delle nuove tecnologie si veda anche R.E. RICE, *The New Media: Communication, Research, and Technology*, Beverly Hills, Sage, 1984.

⁴³ Così T. MALDONADO, *Critica della ragione informatica*, cit., pp. 13 ss.; approfondimenti sul significato delle comunità virtuali in B.J. WALTHER, *Computer-Mediated Communication: Impersonal, Interpersonal, and Hyperpersonal Inter-*

raction, in *Human Communication Research* 23, n. 1, 1996, pp. 3 ss.; G.L. RIBERO, *Transnational Virtual Community? Exploring Implications for Culture, Power and Language*, in *Organization Science* 4, 1997, pp. 496 ss.; E. RIEDEL, *Electronic Communities: Assessing Equality of Access in a Rural Minnesota Community*, in *Social Science Computer Review*, n. 4, 1998, pp. 370 ss.

⁴⁴ L. PACCAGNELLA, *op. cit.*, pp. 125 ss.

⁴⁵ Cfr. L. PACCAGNELLA, *op. cit.*, pp. 129 ss.

che emerge dalla Rete quando un certo numero di persone porta avanti delle discussioni pubbliche sufficientemente a lungo, con un livello di emozioni umane, tanto da formare reticoli di relazioni sociali personali nel ciber spazio »⁴⁶. Dunque la comunità on-line non è il prodotto di uno spazio fisico comune ma una comunità costruita:

- su interessi e valori comuni;
- sulla capacità di interpretazione di un sistema di simboli che distingue i membri dagli estranei⁴⁷;
- sulla scelta intenzionale di rimanervi « aggregati ».

Dunque la *volontarietà* e l'*interesse comune* sono gli elementi che caratterizzano queste nuove comunità che come tali già erano stati individuati negli anni '60 da coloro che vi scorgevano « comunità costituite da membri geograficamente separati tra loro, a volte riuniti in piccoli gruppi e a volte coinvolti come singoli individui (...) caratterizzate dai comuni interessi (...) con persone selezionate più dalla comunanza degli interessi e degli obiettivi, che dall'accidente della prossimità »⁴⁸.

Ecco che man mano i tratti di questi « nuovi reticoli sociali »⁴⁹ si delineano più nettamente: si presentano come raggruppamenti di individui fondati sulla *consapevolezza* di ciascuno di essere connesso ad altri individui che hanno *interessi o attività comuni* (di qualunque natura essi siano: professionale, culturale, amichevole...).

Se ci si riflette, niente di più di una lettura in chiave moderna della riunione tradizionale, in effetti in questa « il fenomeno oggetto della tutela costituzionale è il fatto del *consapevole* ritrovarsi in fisica prossimità di più persone in un dato luogo »⁵⁰; è « l'adunata spontanea di più persone, motivata da *interessi, finalità o attività comuni*, oppure da un desiderio di rapporti amichevoli »⁵¹. Dunque, tralasciando per il momento l'aspetto relativo alla vicinanza fisica di cui tratteremo più avanti, perché si configuri una riunione tradizionale non vi sono dubbi circa la necessità di una comunanza di interessi tra coloro che vi partecipano⁵² e della « volon-

⁴⁶ Questa è la definizione di H. RHEINGOLD, *op. cit.*, 1993, p. 5; tuttavia sono davvero numerose le discussioni circa la definizione delle comunità on-line data da Rheingold: per questo cfr. S. WILBUR, *An Archaeology of Cyberspaces. Virtuality, Community, Identity*, in D. PORTER, *Internet Culture*, New York, Routledge, 1997; P. LEVY, *Il virtuale*, Milano, Raffaello Cortina editore, 1997, pp. 68 ss.; P. BORGNA-L. PACCAGNELLA, *Comunità digitali*, in *Problemi dell'informazione*, 2000, n. 1, pp. 95 ss.

⁴⁷ Sul linguaggio della comunicazione mediata dal computer si veda L. PACCAGNELLA, *op. cit.*, pp. 54 ss.

⁴⁸ Così J.C. R. LICKLIDER-R.W. TAYLOR, *The Computer as a Communication Device*, in *Science and Technology*, 1968, p. 30.

⁴⁹ Sull'interpretazione di questi nuovi legami sociali si veda L. PACCAGNELLA, *op. cit.*, pp. 145 ss. in cui si richiama l'analisi

fatta da S. WASSERMAN-K. FAUST, *Social Network Analysis. Methods and Applications*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.

⁵⁰ Così S. PRISCO, *op. cit.*, pp. 4 ss.

⁵¹ A. GARDINO CARLI, *Riunione (libertà di)*, in *Digesto delle discipl. pubblic.*, XIII, 1997, pp. 480 ss.

⁵² Bisogna altresì ricordare che gli interessi di coloro che partecipano ad una riunione (che non si svolga in luogo pubblico) e l'eventuale scopo che si prefiggono di raggiungere, non deve necessariamente avere una rilevanza giuridica (così la sent. 56/1970 Corte Cost. in *Giur. cost.*, 1970, I, pp. 607 ss.), anzi « si potrà avvalere della tutela costituzionale dell'art. 17 Cost. persino una riunione che si prefigga scopi illeciti (...) Non si tratta chiaramente di ammettere reati commessi collettivamente, ma di ammettere riunioni ove, al limite, si possono anche organizzare reati, purché — naturalmente — ciò avvenga in forma

tarietà della partecipazione e permanenza nella riunione»⁵³. Mettendo a confronto questi elementi con quelli su cui si fondano le comunità virtuali ci si rende conto immediatamente delle notevoli affinità; infatti, così come accade per le riunioni «reali» chiunque decida di collegarsi ad Internet e mettersi in contatto con altri utenti lo fa spontaneamente e la sua permanenza è legata unicamente alla sua volontà di approfondire e discutere di interessi comuni. Ne deriva che essendo indispensabile anche per le nuove riunioni virtuali l'impulso comune e «l'*animus* necessario a *voler stare insieme*»⁵⁴ la struttura disegnata dall'art. 17 Cost. è perfettamente compatibile con esse.

Il testo costituzionale, tuttavia, disciplina tre tipologie di riunioni: quelle in luogo aperto al pubblico e in luogo pubblico, espressamente previste dalla Costituzione, e quelle private, implicitamente desumibili dal testo costituzionale⁵⁵.

Ma allora, è possibile applicare anche alle forme di «riunione virtuale» la tripartizione delle riunioni che si ricava dall'art. 17 della nostra Carta costituzionale?

Partendo dalle conclusioni appena svolte circa l'assimilazione strutturale delle riunioni «virtuali» con quelle «reali» si potrebbe ragionare su una suddivisione in quelle stesse categorie delle figure più rappresentative di comunità on-line: i newsgroups, i forum e le chat. Di queste le prime possono essere inquadrare senza dubbio nella categoria delle riunioni in luogo aperto al pubblico. Parliamo infatti di riunioni che si svolgono in siti Internet specifici cui si può partecipare avendo a disposizione un collegamento ad Internet ed una iscrizione al sito gestore del servizio. In effetti se si prende in considerazione la nozione di *luogo aperto al pubblico* condivisa da buona parte della dottrina come «luogo (non importa se chiuso o all'aperto; ma comunque) separato dall'esterno (ad es. un recinto) l'accesso al quale — per volontà di chi ne è in legittimo godimento — è consentito a chiunque, liberamente ovvero a patto che siano rispettate alcune condizioni (pagamento di una somma; sottoscrizione di una petizione; iscrizione tra soci di un club...)»⁵⁶, si possono notare due notevoli analogie con i newsgroups. La prima relativa alle condizioni di accesso, in-

pacifica e senza uso di armi, perché altrimenti si incorrerebbe nel divieto, comune ad ogni forma di adunanza (pubblica o privata), sancito dal 1° comma dell'art. 17»: P. GIOCOLI NACCI, *Libertà di riunione*, in *Trattato di diritto amministrativo*, diretto da G. Sananiello, XII, Padova, Cedam, 1990, pp. 162 ss. La tesi contraria è sostenuta da A. PACE, *Rapporti civili (art. 13-20) sub. Art. 17*, cit., pp. 148 ss., per il quale il fine illecito vizia la riunione e ne può cagionare lo scioglimento pur se si svolge in forma pacifica.

⁵³ P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, Il Mulino, 1984, pp. 183 ss.; A. GARDINO CARLI, *op. cit.*, pp. 479 ss.; A. BRUNIALTI, *Associazione e riunione (diritto di)*, in *Dig. it.*, vol. IV, Torino, 1983-1999, pp. 1 ss.

⁵⁴ Cfr. S. PRISCO, *op. cit.*, p. 4.

⁵⁵ Tra gli altri S. FOIS, *Disciplina delle riunioni in luogo pubblico e in luogo aperto al pubblico*, in *Foro it.*, 1953, I, pp. 1354 ss.; G. MIELE-F. SCIANÒ, *op. cit.*, pp. 207 ss.; R. D'ALESSIO, *Art. 17*, in *Commentario alla Costituzione* a cura di Crisafulli e Paladin, Padova, Cedam, pp. 109 ss.; A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali, Parte Speciale*, Padova, Cedam, 1990, pp. 309 ss.

⁵⁶ A. PACE, *Rapporti civili (art. 13-20) sub. Art. 17*, cit., pp. 171 ss. Si veda inoltre A. GARDINO CARLI, *op. cit.*, p. 483: «Si intende così per luogo pubblico quello separato materialmente dall'esterno e di regola destinato ad accogliere un numero indeterminato di persone, il cui ingresso, in genere libero, può essere subordinato da parte di chi ne dispone a certe condizioni che prescindono da valutazioni personali».

fatti anche nel caso dei newsgroups c'è uno « *ius admittendi* in rapporto al possesso o meno di titoli di partecipazione »⁵⁷ che nel caso in questione consistono nel necessario pagamento di una somma di denaro per il collegamento alla Rete e nell'iscrizione al sito Internet che offre il servizio. Ma non soltanto le condizioni di accesso sono le medesime, anche la tutela dell'interesse protetto risulta la stessa (ed ecco la seconda affinità). In entrambi i casi infatti la necessità di bilanciare l'interesse di chi intenda riunirsi con l'interesse di terzi che non ne hanno alcun interesse è ottenuto con il pieno riconoscimento della libertà di non accedere alla riunione, oltre alla garanzia della libertà di accesso ad essa. In sostanza se gli argomenti trattati per qualcuno non sono interessanti o ne urtano la suscettibilità⁵⁸ c'è la libertà di non farvi parte e restarne fuori.

Vi sono poi alcuni newsgroups (ad esempio i forum non moderati ed aperti a chiunque) che sembrerebbero assumere persino le caratteristiche delle riunioni in luogo pubblico⁵⁹; infatti allo stesso modo della fattispecie tradizionale si tratterebbe di riunioni in cui « può accedere una collettività indeterminata di soggetti, non identificati o identificabili previamente »⁶⁰. Tuttavia definendo il luogo pubblico « quello che, per sua natura o per volontà della legge, è accessibile a tutti », sembra impossibile ricondurvi alcun tipo di « riunione virtuale », ciò in particolare a causa della carenza del requisito di *libero transito ed accesso*⁶¹ ad esso. L'ingresso nei *newsgroups*, infatti, è sempre condizionato dal collegamento al web, dunque a causa della connessione ad Internet necessaria per parteciparvi non tutti possono prendere parte a queste riunioni così come invece vorrebbe l'art. 17 Cost. Con ciò di conseguenza decade l'intera disciplina propria delle tradizionali riunioni in luogo pubblico che prevede il preavviso⁶² ed il possibile divieto dell'autorità per comprovati motivi di sicurezza ed incolumità pubblica⁶³.

Un ulteriore limite dei newsgroups, che invece non riscontriamo nelle *chat* (ancor più se si prendono in esame le *video chat* o le *chat vocali*) è la mancanza di immediatezza dei collegamenti. I newsgroups infatti rientrano nelle modalità di comunicazione « asincrona » cioè si permette ad ognuno di scegliere il momento e la situazione più opportuna per partecipare all'interazione, privando però i soggetti partecipanti della simulta-

⁵⁷ Cfr. S. PRISCO, *op. cit.*, p. 7; così anche G. GUARINO, *Lezioni di diritto pubblico*, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 230 ss.; R. BORRELLO, *Riunione (diritto di)*, in *Enc. dir.*, XL, 1989, pp. 1421 ss.

⁵⁸ A. PACE, *Rapporti civili (art. 13-20) sub. Art. 17*, cit., pp. 172 ss.

⁵⁹ Cfr. A. GARDINO CARLI, *op. cit.*, pp. 480.

⁶⁰ Così R. BORRELLO, *op. cit.*, p. 7.

⁶¹ P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, cit., pp. 183 ss.; A. GARDINO CARLI, *op. cit.*, pp. 483-484.

⁶² Sul contenuto e sul soggetto titolare del preavviso vi è un fervente dibattito in dottrina; sul punto per approfondimenti si veda G.M. SANDULLI, *In tema di obbligatorietà del preavviso*, in *Riv. Polizia*,

1971, pp. 228 ss.; R. PUNZO, *Rapporti tra preavviso e pubblica riunione*, in *Giur. it.*, 1974, II, pp. 508 ss.; A. PACE, *Rapporti civili (art. 13-20) sub. Art. 17*, cit., pp. 175 ss.

⁶³ Sulla possibilità di riunirsi in luogo pubblico e sui limiti specifici si veda G. MIELE-F. SCIANÒ, *op. cit.*, p. 211, per cui « una riunione i cui partecipanti non si comportino pacificamente oppure portino armi arreca un turbamento alla sicurezza e alla incolumità pubblica. Ma non è tutto. Anche una riunione pacifica di persone disarmate può turbare l'ordine pubblico esterno: un raduno di esponenti di estrema destra in una cittadina di estrema sinistra, o viceversa... »; A. GARDINO CARLI, *op. cit.*, pp. 488-489.

neità dei contatti. Nelle chat invece si ha una comunicazione rapida e sincronica (equiparabile per un certo verso ad una conversazione telefonica), dunque soltanto con questa modalità di comunicazione via web si può configurare la « riunione virtuale » per eccellenza poiché è possibile interagire in contemporanea allo stesso modo di una riunione « reale ». Un'ulteriore elemento caratterizzante è dato dalla possibilità di realizzare con essa due tipologie di riunione: la riunione in luogo aperto al pubblico quando si « chatta » pubblicamente con tutti gli utenti collegati, oppure la riunione privata quando si decide di escludere dalla propria conversazione tutti coloro che non siano quelli segnalati. Quest'ultima però pone una problematica molto complessa: è possibile parlare di luogo privato in un contesto come Internet?

Il luogo privato è « quello, riservato all'uso esclusivo di privati, nel quale gli estranei possono entrare soltanto per invito personale, o comunque con l'accordo di chi ne ha il godimento »⁶⁴. Tale definizione di fatto non è poi così lontana dalla nozione di « stanza privata virtuale » che si viene a creare in Internet nel momento in cui quattro utenti decidono di svolgere i loro discorsi privatamente staccandosi dagli altri quasi recintandosi in una « luogo privato » in cui nessuno che non sia stato invitato possa entrare⁶⁵. Il concetto di « privacy » sul web infatti si concentra in particolare sulle modalità con cui le persone decidono di riunirsi. Dissolvendosi in Internet ogni riferimento di carattere territoriale, la nozione di luogo privato si libera della materialità presupposta che caratterizza la definizione tradizionale e si allontana da una qualificazione basata solamente sull'uso che viene fatto del luogo in questione. D'altra parte la stessa Corte Costituzionale (nella sent. 135/2002) ha già iniziato a considerare il sistema informatico come « luogo » in senso figurativo in cui è persino possibile pensare ad un nuovo concetto di domicilio che non sia più riferito ad uno spazio fisico ma che piuttosto faccia riferimento ad una « proiezione spaziale della persona, nella prospettiva di preservare da interferenze esterne comportamenti tenuti in un determinato ambiente »⁶⁶.

⁶⁴ Così A. GARDINO CARLI, *op cit.*, p. 484; tra gli altri anche A. PACE, *La libertà di riunione nella Costituzione italiana*, cit., pp. 78 ss.; G. MIELE-F. SCIANÒ, *op. cit.*, pp. 208 ss.; C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam, 1976, pp. 1094 ss.; P. GIOCOLI NACCI, *op. cit.*, pp. 168 ss.

⁶⁵ Fermo restando ogni « ragionevole dubbio » circa l'accessibilità dei contenuti delle conversazioni, anche private, da parte dei gestori del servizio che operano sul web (soprattutto dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre e l'inserimento di misure di sicurezza più rigide ed invasive). E la possibilità non è affatto remota. Basti pensare alla legge speciale promossa dal repubblicano Orrin Hatch e dalla democratica Dianne Feinstein ed approvata due giorni dopo gli attentati dal Senato degli Stati Uniti (*Combating Terrorism Act of 2001*). Il provvedimento prevede che ogni

procuratore possa ordinare l'installazione di *Carnivore* presso i provider. *Carnivore* è un sistema messo a punto dall'FBI, in grado di monitorare le comunicazioni elettroniche che avvengono nella rete di un dato Internet service provider (ISP). La legge permette infatti, in caso di grave pericolo nazionale, di mettere sotto sorveglianza per 48 ore le comunicazioni su Internet senza l'autorizzazione di un giudice. Per l'analisi delle cd. « libertà digitali amputate » e dei rischi di sorveglianza nelle comunicazioni personali, si veda B. PARELLA, *11 settembre 2002: meno libertà su internet?*, consultabile all'indirizzo internet <http://www.apogeeonline.com/webzine/2002/09/06/13/200209061301>; A. BALBI, *Terrorismo: Internet sorvegliata speciale*, consultabile all'indirizzo internet <http://webnews.html.it/focus/110.htm>.

⁶⁶ Per un commento della sent.135/2002 Corte Cost. ed un'analisi del nuovo

In sostanza: così come coloro che decidono di svolgere riunioni private possono scegliere di incontrarsi in luoghi « di proprietà e d'uso privato, ma anche quelli di proprietà pubblica, che siano in uso diretto da parte dell'amministrazione, oppure che siano stati concessi al godimento esclusivo dei privati »⁶⁷, gli utenti Internet che vogliano svolgere una riunione privata on-line possono scegliere di incontrarsi soltanto con chi è « invitato » (quindi senza interferenze esterne) utilizzando quella modalità di comunicazione che garantisca l'isolamento completo dagli altri utenti⁶⁸.

Per svolgere un'analisi completa bisogna chiarire un ultimo dubbio: è possibile affermare che tutte le comunità on-line sono riconducibili al *genus* riunione? Oppure per alcune di esse è possibile preferire un inquadramento negli assembramenti?

L'assembramento, secondo la dottrina prevalente, ha un significato strettamente legato alla nozione di riunione tanto da essere identificato in *species* del *genus* riunione⁶⁹. Con esso infatti si intende « il confluire, volontario, ma non concertato, di più individui che, in tal modo, rispondono ad un desiderio di stare insieme manifestatosi all'improvviso, ma condiviso da tutti gli intervenienti »⁷⁰, dunque non più una volontà collet-

concetto di domicilio si veda A. PACE, *Le videregistrazioni « ambientali » tra gli artt. 14 e 15 Cost.*, in *Giur. cost.*, 2/2002, p. 1067. Altri approfondimenti in L. SCAFARDI, *op. cit.*, pp. 75 ss.

⁶⁷ Così A. PACE, *Rapporti civili (art. 13-20) sub. Art. 17*, cit., p. 164; tra gli altri anche G. TREVES, *Principi di diritto pubblico*, Torino, Utet, 1973, pp. 264 ss.

⁶⁸ Ciò comporta anche una tutela rafforzata per coloro che partecipano ad una riunione virtuale. Infatti trattandosi necessariamente di riunione in luogo privato o di riunione aperta al pubblico (su cui vi sono le « interferenze » della libertà di domicilio) il potere di scioglimento è ammesso soltanto entro limiti molto rigidi. Infatti se per le riunioni reali si ritengono legittimi « poteri ispettivi e/o repressivi (scioglimento), rispetto a riunioni comunque definibili come private (mere od aperte al pubblico) nella sola ipotesi in cui si sospetti (e a maggior ragione si accerti) la commissione di reati », lo stesso avverrà per le riunioni virtuali private o aperte al pubblico su segnalazione del gestore del servizio. Sulla legittimità dei poteri ispettivi i rispetto alle riunioni private nell'ipotesi di commissione di reati si veda S. FOIS, *Disciplina delle riunioni in luogo pubblico e in luogo aperto al pubblico*, cit., pp. 1351 ss.; G. STENDARDI, *Libertà di riunione: diritto soggettivo o interesse legittimo?*, in *Foro pad.*, 1953, IV, pp. 95 ss. secondo cui le riunioni in luogo privato (aperto o meno al pubblico) formano l'oggetto di un diritto soggettivo perfetto non potendo per questo essere « condizionato all'interesse più generale

della collettività »; G. GUARINO, *Lezioni di diritto pubblico*, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 236 ss.; A. PACE, *Rapporti civili (art. 13-20) sub. Art. 17*, cit., pp. 166 ss.; L'opinione opposta è argomentata da A.M. SANDULLI, *In tema di responsabilità di pubblici funzionari e di divieto dell'esercizio del diritto di riunione*, in *Foro Pad.*, 1953, IV, pp. 93 ss.; M. MAZZIOTTI DE CELSO, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 271 ss. Per un'analisi di entrambe le tesi si veda S. PRISCO, *op. cit.*, pp. 6 ss.

⁶⁹ La tesi favorevole all'estensione della tutela di cui all'art. 17 Cost. agli assembramenti in quanto *species* del *genus* riunione è sostenuta da A. BARBERA, *Principi costituzionali e libertà di corteo*, in *Studi in memoria di Carlo Esposito*, IV, Padova, Cedam, 1974, pp. 2746 ss. (sebbene l'autore non ritenga immediatamente ricomprensibile nell'art. 17 Cost. il diritto di corteo); A. PACE, *Rapporti civili (art. 13-20) sub. Art. 17*, cit., pp. 152 ss. La tesi contraria è sostenuta da A. RAVIZZA, *Riunioni ed assembramenti*, in *Dig. ital.*, vol. XX, 2, 1928, Torino, p. 1327 secondo cui gli assembramenti sono « agglomerati improvvisi, fortuiti di più persone senza concerto alcuno »; P. GIOCOLI NACCI, *op. cit.*, pp. 159 ss.; A. GARDINO CARLI, *op. cit.*, pp. 480 ss.

⁷⁰ In tal senso G. SABATINI, *Riunioni ed assembramenti*, in *Noviss. dig. it.*, XI, 1939, pp. 872 ss.; P. BARILE, *Assembramento*, in *Enc. dir.*, III, 1953, pp. 405 ss.; C. MORTATI, *op. cit.*, pp. 1097 ss.; U. RESCIGNO, *Corso di diritto pubblico*, Bolo-

tiva di stare insieme ma tante volontà individuali ed indipendenti tra loro. Se proviamo ad applicare questa definizione alle forme di incontro del « mondo virtuale » già analizzate in precedenza, ci rendiamo conto che gran parte delle modalità di comunicazione via Internet possono essere assorbite in essa. Infatti, se più utenti del Web scelgono volontariamente di diventare membri di una comunità on-line senza accordi precedenti e per un proprio desiderio di socialità, non fanno altro che dare vita ad un agglomerato di individui non preordinato né organizzato: dunque ad un assembramento.

Ciò tuttavia non esclude la possibilità di far evolvere questa forma di incontro « semplice » in una fattispecie più « complessa » ossia in una riunione⁷¹. Infatti, superata la fase iniziale di « raccoglimento casuale » che si realizza in Rete, la persistenza del collegamento tra gli individui sarà conseguente alla presenza di fini o di interessi comuni ed alla volontà di ciascun soggetto partecipante di trattenersi con gli altri. Dunque, fatta eccezione per il caso in cui gli alcuni utenti si diano appuntamento ad un'ora prestabilita ed in un determinato « luogo virtuale », l'assembramento rappresenta il gradino iniziale che l'utente deve superare per potersi dire riunito con altri.

A questo punto la struttura finalmente è chiara: in ogni istante in Internet si creano assembramenti tra utenti di ogni parte del mondo, poi (se ci sono interessi comuni e volontà nella permanenza) alcuni di questi si trasformano in vere e proprie riunioni; tuttavia non è mai possibile realizzare una riunione pubblica ma i newsgroups e le chat sono sempre equiparabili a riunioni aperte al pubblico mentre le « aree private » delle chat sono i « luoghi non reali » in cui si possono svolgere le riunioni private.

3.2. I LIMITI ALLA CONFIGURABILITÀ DELLE « RIUNIONI VIRTUALI ».

Dalla definizione di riunione come il « ritrovarsi in fisica prossimità di più persone in un dato luogo »⁷² emerge l'ostacolo più grande da superare affinché sia possibile applicare la disciplina dell'art. 17 Cost. alle comunità virtuali: la materiale presenza fisica.

Si parla di un « *fisico* raggrupparsi di una pluralità di persone nello stesso luogo », di una « *vicinanza materiale* che deve sussistere tra le persone che vogliono dirsi riunite »⁷³, dunque tradizionalmente si pensa alla realizzabilità di una riunione solo se in presenza di corpi reali. Tale elemento in effetti non è in nessun modo rintracciabile nel mondo virtuale di Internet visto che tra le qualità specifiche di questo mezzo di comunicazione c'è proprio l'immaterialità e l'evanescenza dei contatti fra gli utenti. Tuttavia di fatto questo problema non è del tutto insormontabile dato

gna, 1995, p. 643; T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, a cura di G. SILVESTRI, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 650 ss.

⁷¹ D'altra parte è la stessa cosa che, secondo alcuni autori, può accadere per le riunioni reali; così BARILE, *Assembramento*, cit., p. 405 il quale afferma che l'assembramento « viene a formare un'autentica formazione sociale, sia pure provvi-

soria, che potrà anche proporsi dei fini e deliberare in proposito, se alcuno dei partecipanti tenterà ... di utilizzare l'assembramento trasformandolo in riunione ».

⁷² Così S. PRISCO, *op. cit.*, pp. 4 ss.

⁷³ Così infatti A. PACE, *Rapporti civili (art. 13-20) sub. Art. 17*, cit., pp. 145 ss.; ma si veda anche A. BRUNIALTI, *op. cit.*, pp. 35 ss.

che dell'immaterialità dei componenti di un gruppo riunito non si tratta per la prima volta in relazione alle comunità virtuali. Già da alcuni anni infatti è possibile realizzare riunioni su web per mezzo di sistemi integrati multimediali audio-video: le cd. videoconferenze che prevedono « l'assenza della materialità » dei componenti del gruppo e quindi una partecipazione meramente « virtuale » delle parti⁷⁴.

Oramai le nuove tecniche offrono la possibilità di concludere on-line affari, svolgere attività di telelavoro⁷⁵, interrogare testimoni e imputati a distanza⁷⁶; dunque già da qualche tempo si svolgono « incontri virtuali » da cui talvolta scaturiscono persino alcuni effetti giuridici⁷⁷. Inoltre i « convegni on-line » agevolano la partecipazione dei componenti ed offrono altresì all'utente la possibilità di scegliere il momento in cui partecipare alla discussione attivamente e quello in cui disinteressarsene completamente⁷⁸.

Tutto ciò è realtà: d'altra parte vi è chi adeguandosi alle nuove regole della società in cui viviamo, già da anni ha proposto una definizione di riunione che ometta deliberatamente ogni esplicito riferimento alla necessità

⁷⁴ Sul punto tra gli altri T. TOZZI, *Conferenze telematiche interattive*, Roma, Paolo Vitolo editore, 1992.

⁷⁵ Riflessioni interessanti sul telelavoro sono state svolte da numerosi autori, un'analisi molto critica e completa si trova in P. MAGNO, *Il « luogo nel telelavoro »*, in *Dir. lavoro*, 1996, I, pp. 550 ss.; L. GAETA-P. PASCUCCI, *Una riflessione critica sul telelavoro*, in *Il diritto del mercato del lavoro*, 1/2001, pp. 11 ss.

⁷⁶ Sul tema si veda P. GIORDANO, *Con l'introduzione della « Teleconferenza » la tecnologia va in aiuto del processo penale*, in *Guida al Diritto*, 1996, X, pp. 124 ss.; G. BIANCHI, *Il dibattimento penale e le riprese audiovisive: un connubio possibile?*, in questa *Rivista*, 1997, pp. 298 ss.; A. GIARDA, *Processo penale. Videoconferenze ed « effettività partecipativa » dell'imputato*, in *Il corriere giuridico*, 1999, pp. 1231 ss.; D. CURTOTTI NAPPI, *L'uso dei collegamenti audiovisivi nel processo penale tra necessità di efficienza del processo e rispetto dei principi garantistici*, in *Riv. it. process. pen.*, 1999, I, pp. 487 ss.; F. PULEIO, *Teleconferenze e costituzione*, in *La giustizia penale*, 1999, III, pp. 444 ss.; C. CONTI, *Esame a distanza. Partecipazione e presenza dell'imputato nel processo penale: questione terminologica o interessi contrapposti da bilanciare?*, in *Diritto penale e processo*, 2000, pp. 76 ss.; R.A. RUGGIERO, *La sentenza sulle videoconferenze tra tutela del diritto di difesa ed esigenze di « durata ragionevole » del processo penale*, in *Cassazione penale*, 2000, pp. 830 ss.

⁷⁷ Non bisogna dimenticare altresì le ulteriori innovazioni offerte da Internet relative alle banche virtuali ed ai servizi tra

Comuni; per approfondimenti su questi argomenti si consulti C. ROSSIGNOLI, *Servizi finanziari virtuali: le prospettive dei nuovi canali di distribuzione di servizi finanziari virtuali*, in *Credito popolare*, 1999, pp. 321 ss.; A. VISCOMI, *Il telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70)*, in *Studium iuris*, 1999, pp. 1062 ss.; E. MASSARONI-G. VAGNANI, *La banca virtuale: inquadramento teorico e stato dell'arte in Europa*, in *Economia e diritto del terziario*, 2000, pp. 403 ss.; O. VERCELLI, *I collegamenti telematici per lo scambio di dati tra Comuni e tra Comuni ed altri enti pubblici od enti ed organismi privati: le norme attualmente vigenti. Gli strumenti da utilizzare: le convenzioni. Le nuove figure professionali del « responsabile del collegamento » e dell'« incaricato del trattamento »*, in *Lo stato civile italiano*, 2000, pp. 314 ss.

⁷⁸ Tra gli altri M.F. PENCO, *Internet e la comunicazione globale: telefonare, videotelefonare, faxare con internet*, Padova, Muzzo, 1997; R. ESPOSITO, *La risposta normativa all'evoluzione tecnologica (Televisione via cavo e da satellite, pay-tv, trasmissioni digitali, convergenza multimediale)* in G. SANTANIELLO, *op. cit.*, vol. XXVIII, pp. 231 ss. Tuttavia vi è anche chi solleva numerose critiche alla struttura ed all'organizzazione delle conferenze in Rete: T. MALDONADO, *Critica della ragione informatica*, cit., p. 82 « ...in questo caso, la presenza di un regista che, nel flusso conversazionale, decide le « entrate » e le « uscite » degli interlocutori, ossia assegna l'alternanza dei turni d'intervento, è un elemento di perturbazione (e spesso di sopraffazione) ».

di una presenza fisica dei soggetti⁷⁹. Gli elementi essenziali della riunione si identificano nella previa organizzazione, lo scopo e la predeterminazione del luogo⁸⁰, dunque la vicinanza materiale dei partecipanti appare sempre più una componente superflua o quantomeno non più rilevante. Anche per questo motivo si è « seriamente dubitato...dell'attualità di apprestare tutela, in un'epoca che conosce ormai la possibilità di "teleconferenze" e comunque di relazioni umane che non presuppongono la fisica prossimità dei soggetti interessati, ad una situazione che di tal vicinanza è invece materiata »⁸¹. Questa è ancora una volta la conferma della necessità di « rivedere » alcuni contenuti costituzionali, mutati soprattutto a causa (o per merito) dell'evoluzione tecnologica e dei risvolti sociali di questi ultimi anni che hanno superato ogni più futuribile previsione dei nostri padri costituenti.

Quindi, sebbene in completa assenza di fisicità, è possibile continuare a pensare ad una configurabilità delle riunioni on-line tra le riunioni tutelate ex art. 17 Cost.; tuttavia si prefigura un nuovo problema quello cioè relativo alle condizioni di legittimità della riunione previste in Costituzione per tutti i tipi di riunione (in luogo privato, in luogo pubblico ed in luogo aperto al pubblico): la « pacificità » e l'assenza di armi⁸². Ed infatti, è possibile applicare alle comunità virtuali le stesse condizioni di legittimità delle riunioni? In quali casi queste si devono ritenere illegittime?

È evidente che nel caso delle comunità in Rete, delle due condizioni di legittimità almeno una diviene indiscutibilmente superflua, in esse infatti è ovviamente implicita l'assenza delle armi⁸³. Nonostante l'apparente semplicità di questa osservazione se ne deduce un elemento molto interessante: le riunioni virtuali dal punto di vista di un'eventuale turbamento dell'ordine pubblico offrono una sicurezza molto ampia, dunque meglio delle riunioni reali rispondono alla esigenza di bilanciamento tra libertà (di riunirsi) e tutela dell'ordine pubblico⁸⁴. È più complesso, invece, il ragiona-

⁷⁹ Così P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, cit., pp. 183 ss.; A. GARDINO CARLI, *op. cit.*, p. 480 in cui: « Oggetto della tutela predisposta dall'art. 17 Cost. è l'adunata spontanea di più persone, motivata da interessi, finalità o attività comuni, oppure da un desiderio di rapporti amichevoli ».

⁸⁰ G. MIELE, *op. cit.*, p. 207 secondo cui: « Quando più persone, previa organizzazione, o comunque previo accordo, convengono in un medesimo luogo per un determinato scopo, si ha la riunione ».

⁸¹ Così S. PRISCO, *op. cit.*, pp. 4 ss.; *contra* R. BORRELLO, *op. cit.*, pp. 1438 ss. secondo cui nonostante le notevoli esigenze pratiche che vengono soddisfatte dall'utilizzo delle nuove tecnologie ed il potenziale espansivo del diritto di riunione « la proiezione di simulacri di persone umane non è in grado di sostituire ciò che dà la possibilità di riunirsi: l'instaurare un rapporto con i propri simili nella forma più immediata e materiale ipotizzabile (...) Anche l'avvertire l'odore gradevole o sgradevole

di un'altra persona può servire a meglio impostare o gestire un rapporto di amicizia o di affari ».

⁸² Tra gli altri A. PACE, *Rapporti civili* (art. 13-20) sub. Art. 17, cit., pp. 156 ss.; P. GIOCOLI NACCI, *op. cit.*, pp. 169 ss.; S. PRISCO, *op. cit.*, pp. 5 ss.; G. AMATO-A. BARBERA, *Manuale di diritto pubblico, Diritto pubblico generale*, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 290 ss.

⁸³ Per quanto riguarda la definizione di « armi » si fa riferimento all'art. 585 c.p. « Agli effetti penali per armi si intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplosive e i gas asfissianti o accecanti ».

⁸⁴ Sul punto più ampiamente M. P. P. CELLI, *op. cit.*, pp. 223 ss.; M.P. TRIPALDI, *L'ordine pubblico come limite alla libertà di riunione?*, Padova, Cedam, 2003, pp. 823 ss.

mento relativo alla « pacificità ». Se si accoglie la tesi secondo cui non vi è « pacificità » nel momento in cui « vi sia in *atto* (non potenzialmente) un turbamento dell'ordine pubblico "materiale", cioè un *disordine* di grado tale da *disturbare* (anche se non "fisicamente") in modo allarmante i terzi non partecipanti »⁸⁵, in alcune forme di riunione virtuale potremmo pensare di scorgere alcune condizioni di non « pacificità ». Infatti se anche negli atti di violenza lesivi dell'altrui integrità morale (e non solo dell'integrità fisica) si riconosce un turbamento dell'ordine pubblico materiale⁸⁶, bisogna chiarire se i netstrike rientrano oppure no in questa categoria.

I *netstrike* sono veri e propri cortei telematici che per protesta bloccano siti internet intasandoli con milioni di collegamenti contemporanei. Si tratta dunque di una forma di mobilitazione in Rete che consiste nell'invitare una massa considerevole di utenti possessori di accessi Internet e browsers a concentrare i propri modem su uno specifico URL ad una precisa ora e ripetutamente, in maniera da « invadere » un sito web fino a renderlo inutilizzabile per tutta la durata della mobilitazione⁸⁷. Tra i netstrike più riusciti c'è quello « indetto » dai comitati Bo.Bi.⁸⁸ per il 31 maggio 2004 contro il decreto Urbani (che prevede sanzioni penali per chi duplica file via Internet)⁸⁹; mentre per quanto riguarda gli scorsi anni basta citarne solo qualcuno per comprendere la portata del fenomeno: quello dell'11 novembre 2002 contro il sito del *Ministero di Grazia e Giustizia* (www.giustizia.it)⁹⁰, quello del 18 maggio 2001 contro il *Ministero della*

⁸⁵ P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, cit., p. 183 s.; in tal senso si veda altresì G. MIELE-F. SCIANÒ, *op. cit.*, p. 209 « sembra corretto cioè collegare il I comma dell'art. 17 con l'ultimo comma dello stesso articolo, per cui la riunione non è più pacifica quando viene a cessare lo stato di sicurezza ed incolumità pubblica, non semplicemente quando si lede un ordine ideale o politico... Se l'ordine pubblico di cui parla l'art. 17 Cost. non si interpretasse in senso strettamente materiale ed effettuale, si arriverebbe a limitare per via indiretta la libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 »; P. GIOCOLI NACCI, *op. cit.*, p. 172 « la mancanza di pacificità va invece intesa come condizione che faccia venir meno lo stato di sicurezza e incolumità pubblica ». Per la tesi contraria si veda R. D'ALESSIO, *op. cit.*, pp. 109 ss.

⁸⁶ Così G. MIELE-F. SCIANÒ, *op. cit.*, p. 209.

⁸⁷ Per ulteriori informazioni si visiti il sito www.netstrike.it (sito sequestrato il 10 agosto 2001 su ordine dei magistrati con l'applicazione dell'art. 615-*quinquies* c.p. in relazione ai presunti reati informatici connessi alla pubblicazione del sito stesso) al cui indirizzo si trovano però ancora notizie interessanti in merito: « ... il primo obiettivo del netstrike furono i siti del governo francese che in quel momento stava

bombardando con testate nucleari l'atollo di Mururoa. Da allora una serie infinita di netstrike sono stati effettuati ovunque ». Maggiori approfondimenti sulla definizione e sulla nozione di netstrike si trovano anche in <http://www.studiocelentano.it/editorial/articolo.asp?id=457>; T. TOZZI, *Comunità virtuali/Opposizioni reali*, in *FlashArt*, 1992, n. 167.; STRANO NETWORK, *Netstrike, no copyright etc...pratiche antagoniste nell'era telematica*, Roma, Castelvecchi editore, 1996.

⁸⁸ Si tratta dei comitati Bo.Bi. (Boicotta il Biscione), per approfondimenti è possibile consultare il sito Internet <http://www.bobi2001.it>.

⁸⁹ Su questa notizia *Pieno successo per il Netstrike anti-Urbani*, consultabile al sito Internet <http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=stampa&cod=3140&numero=902>; ma anche *Riuscito il netstrike contro il decreto Urbani*, consultabile presso l'indirizzo Internet del « Corriere della Sera » http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2004/05_Maggio/31/netstrike.shtml; ed ancora *Si prepara lo strike anti-Urbani n. 2*, all'indirizzo internet <http://punto-informatico.it/p.asp?i=48356>.

⁹⁰ Si trattava di una corteo contro tutte le forme di censura politica e contro la criminalizzazione dei movimenti. Molti aspetti della questione sono in *Netstrike contro www.giustizia.it*, all'indiriz-

Pubblica Istruzione (www.istruzione.it)⁹¹ e quello del 13 maggio 1999 contro il sito della *Camera* (www.camera.it)⁹² per manifestare l'opposizione alla guerra in Kosovo⁹³.

In effetti, nel caso in cui ci si imbatte in un netstrike, si viene coinvolti involontariamente in una protesta on-line con le difficoltà ed i disservizi che ne conseguono. Ma in essi si può realmente rinvenire un comportamento idoneo a turbare le attività altrui? Nel rispondere a questa domanda c'è chi condanna la pratica del netstrike ritenendola illegittima in quanto palesemente in violazione delle disposizioni di cui alla legge sulla criminalità informatica n. 547/93⁹⁴ che ha previsto nuove figure di crimini informatici⁹⁵. In realtà, invece, i netstrike sono molto differenti dagli atti di pirateria informatica degli hacker (che riescono persino a danneggiare un intero sito), essi non creano un vero e proprio disordine bensì generano semplicemente un disagio per gli utenti che involontariamente vi si trovano coinvolti⁹⁶. Sono la trasposizione in Rete di sit-in pacifici o di cortei in piazza che bloccano temporaneamente il normale svolgimento di alcune attività⁹⁷. In sostanza sono *girotondi telematici* paragonabili ad « un consistente numero di persone che attraversano una strada su un passaggio pe-

zo internet <http://www.zeusnews.com/index.php3?ar=stampa&cod=1690&numero=357>.

⁹¹ La motivazione della protesta era legata alla riforma scolastica ed alla politica sulla formazione, il corteo telematico venne proposto con queste parole: « Netstrike contro il Ministero della pubblica (d)istruzione ». Sull'argomento *Netstrike contro il Ministero della Pubblica Istruzione* consultabile all'indirizzo internet <http://punto-informatico.it/p.asp?i=36179>.

⁹² Per conoscere altri casi in cui il popolo della Rete ha protestato con un netstrike tra i numerosi siti si possono visitare gli indirizzi Internet: www.oikos.org/Politica/w&strike.htm; www.akabzone.it/netstrike/archivio/index.html.

⁹³ Oltre ai netstrike citati nel testo ve ne sono stati tanti altri: un esempio particolare è dato da quello del 25 maggio 2004 che ha bloccato non uno solo ma più di un sito istituzionale, per questa notizia si veda http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2004/05_Maggio/25/attacco-siti.shtml.

⁹⁴ A. ROSSI VANNINI, *La criminalità informatica: le tipologie di computer crimes di cui alla legge 547/1993 dirette alla tutela della riservatezza e del segreto*, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1994, pp. 311 ss.

⁹⁵ La condotta del netstriker potrebbe contrastare con quanto previsto dall'art. 617-quater del c.p. introdotto appunto dalla normativa del '93, laddove prevede al primo comma che « Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o tele-

matico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La condotta punita è da ravvedere in ogni attività diretta a far cessare una comunicazione informatica o telematica già iniziata (interruzione) ovvero in quella diretta a ostacolare l'inizio della comunicazione (impedimento) ». A ciò si aggiunge una decisione quadro del Consiglio di Giustizia dell'Unione Europea, approvata il 28 febbraio 2003, e da recepire nei singoli Stati entro e non oltre il 31 dicembre 2004, che codificando le offese criminali perpetrabili via internet erroneamente non distingue lo *spamming*, la diffusione di *virus*, e l'*hackeraggio* in generale dalla pratica dei *netstrike*. Dunque non solo si vorrebbe punire chi esercita il proprio diritto di protesta (via web), ma lo si farebbe allo stesso modo previsto per i reati informatici.

⁹⁶ Questa distinzione tra hacker e netstriker viene richiamata anche in *Atti di pirateria on line contro i siti delle Camere e della Siae. La protesta va avanti*, consultabile all'indirizzo Internet <http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=stampa&cod=3120&numero=498>.

⁹⁷ Cfr. sul punto A. BARBERA, *op. cit.*, pp. 2728 ss.; in particolare sulla lettura dei concetti giuridici tradizionali alla luce delle innovazioni tecnologiche e sociali si veda F. SPANTIGATI, *Risposta a Satta*, in *Foro amm.*, 1969, p. 82 secondo cui « bisogna intendere il corso della storia e le forze che sono presenti nella società e modellare i concetti giuridici in relazione ad esse ».

donale, munite di cartelli e striscioni e se il loro numero è veramente consistente possono arrivare a bloccare il traffico per un determinato periodo di tempo »⁹⁸.

Alla luce di queste ultime considerazioni non è più giustificato porre dubbi sulla legittimità costituzionale dei netstrike né tanto meno li si può considerare riunioni necessariamente non pacifiche⁹⁹. Essi infatti svolgono con le stesse modalità la medesima funzione dei sits-in che secondo buona parte della dottrina godono della protezione della legge fondamentale derivante dall'interpretazione estensiva dell'art. 17 Cost.¹⁰⁰.

Dunque, si può individuare nella struttura delle riunioni on-line una composizione idonea a rispettare i limiti generali previsti dalla Costituzione per le riunioni tradizionali.

3.3. SI POSSONO APPLICARE I LIMITI DELLA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO?

La libertà di riunione « oltre ad essere il contenuto di una libertà sostanziale, è anche una tipica libertà strumentale, nel senso che essa è lo strumento con cui si esercitano altri diritti »¹⁰¹, sicché anche le riunioni in Internet possono essere uno straordinario strumento per esercitare altri diritti ed in particolare per manifestare il proprio pensiero. In effetti vi è chi afferma che Internet al pari di qualunque altro tipo di *media* « viene a ricadere nel paradigma di cui all'art. 21 Cost. in modo pieno ed esauritivo, potendo fruire sia della garanzia prevista per il messaggio, sia di quella, del tutto corrispondente, prevista per il mezzo », non tollerando alcun tipo di limitazione contenutistica, se non quella prevista dalla Costituzione, né « alcun vincolo di indirizzo oligopolista, monopolista o anche semplicemente dirigista »¹⁰². Dunque al pari degli altri mezzi di diffusione,

⁹⁸ Questa è la metafora che gli stessi autori di netstrike utilizzano per definire i netstrikers nel sito ufficiale *www.netstrike.it*. In particolare sulla libertà di radunarsi in Rete dei netstrikers si veda M. AINIS, *Le libertà negate*, Milano, Rizzoli, 2004, p. 255, secondo cui « Anche questa forma estrema di protesta, tuttavia, costituisce l'esercizio di una libertà: più precisamente della libertà di riunione, ovvero della libertà di radunarsi in rete attraverso un corteo telematico e virtuale, il *netstrike* ».

⁹⁹ Inoltre, non solo bisogna rilevare che nella maggior parte dei casi i netstrike vengono condotti nel rispetto dei limiti previsti per le riunioni, ma oltretutto la loro organizzazione comporta un implicito « preavviso », infatti per realizzare una protesta in Rete è necessario reclutarne i partecipanti pubblicizzando l'intenzione su uno o più siti internet, sicché non si potrebbe obiettare nemmeno la mancanza di pubblicità delle proteste o l'intenzionalità della segretezza.

¹⁰⁰ In tal senso tra gli altri A. PACE, *La libertà di riunione nella Costituzione italiana*, cit., pp. 316 ss.; R. BORRELLO, *op. cit.*, pp. 1438 ss.; A. BARBERA, *op. cit.*, pp. 2739 ss.; S. PRISCO, *op. cit.*, pp. 4 ss.

¹⁰¹ Cfr. G. MIELE-F. SCIANÒ, *op. cit.*, pp. 209-210; per ulteriori approfondimenti sulla questione si veda: S. FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, Giuffrè, 1953 in cui si evidenzia l'importanza della libertà di riunione anche in relazione alla tutela della libertà di manifestazione del pensiero; A. GARDINO CARLI, *op. cit.*, pp. 481 ss.; A. DI GIOVINE, *I confini della libertà di manifestazione del pensiero lume di riflessione teorica*, Milano, Giuffrè, 1998; M.G. SALLERNO, *Riunione* (voce), in *Dizionario costituzionale* a cura di M. Ainis, Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 411-412.

¹⁰² Così P. COSTANZO, *Le nuove forme di comunicazione in rete: Internet*, consultabile al sito internet: *www.interlex.it*.

Internet garantisce la libertà di espressione dell'individuo e dunque il diritto di manifestare idee, opinioni, notizie, fatti di attualità e informazioni in genere¹⁰³.

Tuttavia non è del tutto corretto affermare la totale assimilazione di Internet agli altri *media*¹⁰⁴. Ciò per due motivi:

a) le notevoli diversità tra Internet ed ogni altro strumento di diffusione del pensiero;

b) la difficoltà di applicare effettivamente i limiti previsti dall'art. 21 Cost. al web.

Quanto al primo punto a differenza di ciò che accade nel caso di un giornale, di una televisione o di una radio, in cui gli autori dei contenuti ed i relativi responsabili sono circoscritti ad un numero molto ristretto di persone riconoscibili e rintracciabili¹⁰⁵, in Internet ogni utente può essere autore di nuovi contenuti rendendo incalcolabile il numero dei soggetti che si trovano nella condizione di poter « oltrepassare i limiti ». Ma non è soltanto un problema di numero, anzi è soprattutto un problema di identità. Di fatto non è possibile pretendere una identificazione certa di tutti i soggetti che interagiscono nella Rete e contribuiscono a crearne i contenuti, sicché la peculiarità di questo formidabile mezzo, e cioè l'anonimato, diventa al tempo stesso la sua condanna.

A queste considerazioni si aggiungono le numerose incognite riguardanti il limite del buon costume previsto dall'art. 21 Cost.¹⁰⁶. I timori circa l'im-

¹⁰³ In particolare su libertà di comunicazione e libertà di manifestazione del pensiero cfr. anche T. MALDONADO, *Reale e virtuale*, Milano, Feltrinelli, 1992, pp. 13 ss.; P. COSTANZO, *Aspetti problematici del regime giuspubblicistico di internet*, in *Problemi dell'informazione*, 1996, n. 2, pp. 183 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, *Manifestazione del pensiero, libertà di comunicazione e la sentenza sui casi « Internet »*, in questa *Rivista*, 1996, pp. 640 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, *Appunti sulla disciplina costituzionale delle telecomunicazioni*, in questa *Rivista*, 1996, pp. 393 ss.; G. CORRIAS LUCENTE, *Internet e manifestazione del pensiero*, in questa *Rivista*, 2000, pp. 601 ss.; A. VALASTRO, *Libertà di comunicazione e nuove tecnologie: inquadramento costituzionale e prospettive di tutela della nuove forme di comunicazione interpersonale*, cit., pp. 211 ss.; Id., *I rapporti tra l'art. 15 e l'art. 21 della Costituzione*, in R. ZACCARIA (a cura di), *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, Cedam, 2003, pp. 118 ss. Per un quadro sui tradizionali e sui nuovi mezzi di telecomunicazione P. CARETTI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 179 ss.

¹⁰⁴ Sull'impossibilità di estendere il regime giuridico della stampa ad Internet si veda V. ZENO-ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime giuri-*

dico della stampa: note critiche, in questa *Rivista* 1998, pp. 15 ss.; secondo l'autore infatti « I tentativi di estendere alle comunicazioni telematiche la vigente normativa sulla stampa costituiscono maldestre operazioni di disciplina giuridicando di realtà assai diverse e ben più complesse » così a p. 27.

¹⁰⁵ Sulle responsabilità del direttore di stampa e del direttore di rete televisiva si veda G. SAVORANI, *Giornalista, direttore ed editore: responsabilità e regressi*, in *Danno e resp.*, 1996, pp. 94 ss.; S. PERON, *La responsabilità civile del direttore di stampa periodica*, in *Resp. civ.*, 1997, pp. 72 ss.; P. PISA, *Nuove tendenze giurisprudenziali in tema di responsabilità del direttore di periodico*, in *Dir. pen. e proc.*, 1998, pp. 333 ss.; per la giurisprudenza più recente si consulti l'indirizzo internet: http://www.gulottavarisclex.it/MASSIME/penalespeciale/massmedia/diritto_penale_mass_media_index.htm.

¹⁰⁶ Sono numerose le discussioni della dottrina circa il significato da attribuire al concetto valvola « buon costume » per questo cfr. tra gli altri C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, cit., pp. 40 ss.; A. PACE, *La libertà di riunione nella Costituzione italiana*, cit., pp. 175 ss.; C. CHIOLA, *La libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. giur.*, vol. XIX, Roma, pp. 9 ss. Tut-

possibilità di applicare effettivamente il suddetto limite trovano sempre più fondamento; ciò soprattutto a causa delle « oscillazioni ed incertezze che caratterizzano l'applicazione del limite in questione anche per gli altri mezzi di diffusione del pensiero »¹⁰⁷ e della facile eludibilità da parte di coloro che utilizzano uno strumento che non richiede nessun « documento d'identità ». Come si potrebbe vietare in tutta la Rete la diffusione di contenuti o la trattazione di argomenti che oltrepassino il limite del buon costume? In che modo sarebbe possibile individuarne i responsabili? Ma soprattutto chi potrebbe vigilare in ogni momento la decenza degli argomenti trattati su Internet¹⁰⁸?

Si è più volte parlato di programmi di controllo degli utenti organizzati con « poliziotti digitali » e carte di identità di chiunque contribuisca a creare contenuti su *web* (anche con semplici e-mail o con partecipazioni a forum e newsgroups) cercando così di dare maggiore concretezza alla tutela giudiziaria¹⁰⁹. Tuttavia queste iniziative che in parte hanno già trovato attuazione, non hanno ottenuto finora nessun risultato rilevante se non nei confronti di coloro che si rendano responsabili di gravi illeciti¹¹⁰. D'altra parte gli stessi Garanti europei hanno affermato che sarebbe decisamente irrealizzabile un'anagrafe certa dei fruitori di Internet e soprattutto sarebbe eccessivo pretendere che « tutti coloro che contribuiscono con del materiale possano essere identificati e che venga tenuta traccia dei dati quando viene presentato il materiale »¹¹¹. Non bisogna trascurare infine il fatto che una regolamentazione troppo rigida ed una pretesa eccessiva del rispetto dei limiti dell'art. 21 Cost. rischierebbe di restringere eccessivamente il contenuto di una libertà, quella di manifestazione del pensiero, che di certo è l'anima di Internet.

Da queste brevi considerazioni risulta chiaro che la tutela costituzionale offerta dalla libertà di manifestazione del pensiero alle nuove le forme di comunicazione on-line (in senso ampio) spesso da sola può mancare di effettività. Talvolta infatti finisce per divenire praticamente inconsistente ed imporre limiti che evidentemente poco si coniugano con uno strumento

tavia pure se oramai l'interpretazione del buon costume è comunemente legata alla sfera della « morale sessuale » la Corte Costituzionale (nella sent. 293/2000 Corte Cost.) ha ampliato la portata di questo limite ricomprendendovi « ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo ». Per una analisi della giurisprudenza della Corte Costituzionale sul concetto di « buon costume » si vedano anche le sentt. n. 9/1965; 120/1968; 49/1971; 1063/1988 Corte Cost.

¹⁰⁷ Cfr. P. COSTANZO, *Internet (diritto pubblico)*, p. 357; ma anche O. TORRANI, S. PARISE, *op. cit.*, pp. 19 ss.

¹⁰⁸ Per la disciplina statunitense si veda Corte Suprema degli Stati Uniti, 26 giugno 1997, in questa *Rivista*, 1998, 64 ss.

¹⁰⁹ Ciò accade in particolare per la tutela dei minori e della riservatezza dei dati personali. Per il momento la normativa di riferimento più rilevante è data dal d.l. 259/2003 recante il « Codice delle comunicazioni elettroniche » ed il « Codice di auto-

regolamentazione Internet@Minori » reperibile all'indirizzo http://www.interlex.it/testi/pdf/internet_minori.pdf; tuttavia sono sempre più numerose le iniziative extra-normative, tra le più recenti vi è la creazione della prima hot line istituzionale italiana (al sito www.114.it) per segnalare la presenza di materiale illecito o illegale su Internet.

¹¹⁰ Per gli illeciti via Internet approfondimenti in P. GALDIERI, *Teoria e pratica nell'interpretazione del reato informatico*, Milano, Giuffrè, 1997, pp. 48 ss.; A. MASI, *Ingiuria e diffamazione informatiche. (Dati personali)*, in *Rivista di polizia*, 1998, pp. 633 ss.; T. MAGNO, *Criminalità informatica e Internet. (Pedofilia)*, in *Rivista di polizia*, 1999, pp. 536 ss.

¹¹¹ Così la raccomandazione n. 3/97 del 3 dicembre 1997, *Anonimato su Internet*; in argomento anche G.M. RICCIO, *Anonimato e responsabilità in Internet*, in questa *Rivista*, 2000, pp. 314 ss.

come Internet. Nel caso delle *comunità virtuali* poi, l'incompatibilità diventa ancor più lampante.

Abbiamo già appurato che per partecipare ad una di queste riunioni on-line bisogna effettuare alcuni passaggi necessari che renderebbero impossibile una partecipazione involontaria. Infatti ogni servizio del web, ed in particolare le comunità in questione, richiedono « una precisa pulsione della volontà e dell'intelligenza (è ciò che la giurisprudenza statunitense denomina come tecnica degli *affirmative steps*) quando non addirittura l'inserimento di una o più passwords »¹¹². Insomma per *chattare* bisogna collegarsi ad Internet, entrare in un sito che offra questo servizio, registrarsi, inserire il proprio nickname e talvolta anche una parola chiave, sicché è impossibile imbattersi per caso in una di esse. In effetti in questo modo si ha la certezza che chiunque si trovi all'interno di ognuna di queste riunioni (si è già chiarito precedentemente che si può trattare solo di riunioni private ed in luogo aperto al pubblico e mai di riunioni in luogo pubblico) abbia scelto di esserci ed abbia deciso liberamente di interagire con gli altri.

Dunque è possibile raggiungere un notevole grado di libertà di espressione consentendo a ciascuno di esporre idee, opinioni, pareri fermo restando tuttavia l'eventuale scioglimento in caso di superamento dei limiti che garantiscono e disciplinano altri diritti¹¹³. Questo potrebbe accadere, ad esempio, nel caso in cui il moderatore di una chat rendendosi conto dell'indecenza dei discorsi o dei materiali che vengono scambiati per mezzo di essa ne esclude gli autori od in ipotesi estreme scioglie la chat.

Tuttavia per le comunità virtuali il limite del buon costume, al pari di ogni altro limite, smette di essere un limite generalmente applicabile e diventa semplicemente eventuale. Infatti tutte le forme di partecipazione al web in cui non c'è una interazione diretta tra utenti — è il caso ad esempio dell'inserimento di contenuti o di informazioni in un sito internet — rintracciano la loro tutela costituzionale ed i loro limiti nell'art. 21 Cost. (seppure in certi casi vi sia una vera « erosione dell'effettività » dato che ciò che è ritenuto contrario al buon costume da un ordinamento può non esserlo dall'altro¹¹⁴), le comunità on-line invece, che trovano una tutela efficace e più adeguata alla loro struttura nell'art. 17 Cost., ottengono dall'art. 21 una tutela non necessaria e solamente probabile. Paradossalmente nei casi in cui si tratti di una riunione on-line il controllo sull'eventuale violazione del limite del buon costume diventa non soltanto più semplice (ciò perché vi è un numero ben preciso di partecipanti ed è possibile

¹¹² Cfr. P. COSTANZO, *Internet (diritto pubblico)*, cit., p. 357.

¹¹³ Cfr. G. MIELE-F. SCIANÒ, *op. cit.*, p. 209 « il diritto di riunione — come ogni altro diritto costituzionale garantito — trova i suoi limiti anche nelle norme che garantiscono e disciplinano altri diritti costituzionali, ne deriva che una riunione può essere sciolta se con essa si viola il diritto di proprietà (art. 42 Cost.), o non si rispetta la libertà di domicilio (art. 14 Cost.), o si agisce in modo contrario al buon costume (art. 21 Cost.), o si compiono atti vietati al singolo dalla legge penale (art. 18 Cost.),

ecc. »; sul punto anche A. PACE, *La libertà di riunione nella Costituzione italiana*, pp. 66 ss.; S. FOIS, *La libertà di « informazione »*, *Scritti sulla libertà di pensiero e la sua diffusione*, Rimini, Maggioli editore, 1996, pp. 96 ss.

¹¹⁴ Cfr. O. TORRANI-S. PARISE, *op. cit.*, p. 19 secondo gli autori infatti « il concetto di buon costume è fortemente legato a fattori temporali e spaziali (...) e addirittura in certi paesi può non essere previsto affatto quale limite alla libertà di manifestazione del pensiero ».

quantomeno la loro « identificazione virtuale »), ma in molte circostanze persino non indispensabile, ciò quando si tratti di riunioni virtuali private in cui viene a mancare la pubblicità « che costituisce l'elemento peculiare delle manifestazioni, ivi comprese quelle contrarie al buon costume »¹¹⁵.

Inoltre, poiché nella maggior parte dei casi si tratta di riunioni incentrate su argomenti definiti in precedenza o su materie specifiche è possibile attribuire alla nozione di buon costume un'interpretazione di volta in volta idonea al tipo di contenuti presenti in ciascuna comunità virtuale.

In sostanza il significato che si può assegnare al concetto di buon costume muta se si prende in considerazione una chat per soli adulti oppure una chat dedicata esclusivamente alla cucina o ancor meglio se si tratta di una chat creata appositamente per i bambini¹¹⁶, sicché seguendo direzioni diametralmente opposte tra loro, il limite e la libertà si estenderanno o si restringeranno di conseguenza.

Dunque dall'analisi delle funzioni delle comunità on-line si deduce:

a) una maggiore libertà di partecipazione ed interazione agli utenti rispetto ai mezzi di comunicazione tradizionali (in sintonia, oltretutto, con la natura del mezzo);

b) una tutela rafforzata rispetto ad altre modalità di partecipazione alla Rete (infatti i limiti che vengono posti alle comunità in Rete sono quelli previsti per le riunioni ma anche quelli previsti per i diritti che con esse si esercitano);

c) un controllo più adeguato dei contenuti (come è stato osservato ad esempio nel caso dell'adattamento della nozione di buon costume ai contesti della Rete).

Tutto ciò consolida l'innegabile slancio delle tecnologie delle Rete nella direzione di una promozione sempre più ampia della libertà di manifestazione del pensiero¹¹⁷, allo stesso tempo offre una tutela più idonea ai nuovi strumenti di comunicazione ed un più corretto inquadramento costituzionale di questi nuovi modelli di riunione.

3.4. IL RUOLO DEI SERVICES PROVIDERS.

Per completare questo quadro, già abbastanza complesso, è necessario analizzare non solo gli aspetti giuridici che riguardano chi gode della li-

¹¹⁵ Così A. GARDINO CARLI, *op. cit.*, p. 485 in cui si ipotizza persino l'estensione della suddetta disciplina alle riunioni aperte al pubblico, tuttavia lo stesso autore richiama la sent. 106/75 in cui la Corte Costituzionale ha ritenuto che « l'autorità di polizia possa accedere nella sede in cui si svolge tale convegno, dal momento che le è sempre consentito entrare nei luoghi destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia, per controllare l'osservanza di tutte le prescrizioni normative »; ma sul punto si vedano anche S. FOIS, *Disciplina delle riunioni in luogo pubblico e in luogo aperto al pubblico*, cit., pp. 1355 ss.; C. MORTATI, *op. cit.*, pp. 1096 ss.

¹¹⁶ Infatti ogni comunità virtuale è individuabile per mezzo dell'argomento che in essa viene trattato, di conseguenza chi vi entra già può immaginare a cosa va incontro. Alcuni esempi di chat molto differenti tra loro proprio per i contenuti che offrono sono dati da <http://www.meetic.it/inscription/index.php?mtcmk=044999> (ideati per incontri tra maggiorenni in Rete), www.cosacucino.it/entra.inc.php?vai=5 (per chi ama la cucina) e da www.la-girandola.it/chat.asp (completamente realizzata per i bambini).

¹¹⁷ P. COSTANZO, *Internet (diritto pubblico)*, cit., pp. 355-360.

bertà di riunirsi in Internet, ma anche quelli relativi a chi offre i mezzi per usufruirne delineandone le effettive responsabilità¹¹⁸.

Il ruolo che ricoprono i *services providers* è paragonabile a quello di chi mette a disposizione la propria casa per svolgervi una riunione privata oppure il proprio club per realizzarvi all'interno una riunione in luogo aperto al pubblico. Se così è allora bisogna necessariamente dare una risposta ad alcune domande: ma i *services providers*, in virtù di questa loro posizione, possono imporre limiti alla circolazione delle informazioni ed alle manifestazioni di pensiero che passano tramite messaggi? In sostanza, può un internet provider porre delle barriere ai materiali ed ai contenuti trasmessi all'interno dei servizi che esso offre (una newsgroup, una chat, un forum ecc)? E comunque, quali sono le sue responsabilità in relazione alla circolazione di contenuti e di materiali non leciti?

In realtà una risposta a queste domande già viene data dalle singole normative dei Paesi Europei che sebbene non siano ancora perfettamente identiche tra loro quantomeno si possono dire in armonia. In tutte infatti si riscontra la presenza di questi principi basilari: il divieto di filtri del materiale, il divieto di « censori privati di Internet »¹¹⁹, una presenza sempre più consistente delle autorità giudiziarie competenti e la differenziazione di responsabilità degli operatori in base al loro « contatto » con i contenuti¹²⁰.

Sicché dalle regole appena specificate si deduce che: fermo restando il divieto di un generale obbligo di pre-vigilanza, riconosciuto a livello comunitario per tutti gli intermediari di servizi Internet, si ritiene di fatto efficace soltanto un processo tecnico di controllo di *routine* in grado di eviden-

¹¹⁸ Le condotte dei *services providers* in Rete potrebbero rilevare sia sul piano della responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale sia sul piano penale. Per una riflessione su entrambi i profili si veda O. TORRANI-S. PARISE, *op. cit.*, pp. 114 ss.; tuttavia ai fini della nostra indagine è sicuramente più rilevante esaminare ogni aspetto della responsabilità penale su cui si veda U. SIEBER, *Responsabilità penali per la circolazione di dati nelle reti internazionali di computer. Le nuove sfide di Internet*, M. SFORZI (trad. it.), in *R.T.D.P.E.*, 1997, pp. 743 ss.; C. MUSSO, *op. cit.*, p. 59; L. PICOTTI, *La responsabilità penale dei service-providers in Italia*, in *Diritto penale e processo*, 1999, pp. 501 ss.; P. COSTANZO, *Internet (diritto pubblico)*, cit., pp. 368 ss.; G.P. ACCINNI, *Profili di responsabilità penale dell'Internet Provider*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2000, pp. 977 ss.; F. RUGGIERO, *Individuazione nel ciberspazio del soggetto penalmente responsabile e ruolo dell'Internet Provider*, in *Giurisprudenza di merito*, 2001, IV, pp. 586 ss.

¹¹⁹ I moderatori (umani o virtuali) di una chat pubblica non possono fungere

da censori privati visto che il loro ruolo consiste semplicemente nel garantire il rispetto delle « Condizioni generali dei servizi offerti » sottoscritte ed accettate da chiunque voglia usufruirne. In esse infatti il fornitore degli spazi virtuali stabilisce i limiti entro cui si può partecipare alla community e ribadisce le regole di *netiquette* la violazione di cui può comportare l'eliminazione del materiale o addirittura l'interruzione dei servizi erogati.

¹²⁰ Tra gli altri M. GARDINI, *Ipotesi informatiche in tema di danno aquiliano*, in *Studi parmensi*, 1997, vol. XLIII, pp. 87 ss.; S. SEMINARA, *La responsabilità penale degli operatori su Internet*, in questa *Rivista*, 1998, pp. 745 ss.; M. VISCONTI, *Brevi riflessioni sulla responsabilità del provider per l'illecito destinato ad essere commesso in Rete*, in *Riv. di dir. commerc. e del dir. gen. delle obbligaz.*, 1999, pp. 275 ss.; PICA, *Reati informatici e telematici*, in *Dig. disc. pen.*, 2000 (Aggiornamento), pp. 521 ss.; A. MANNA, *Considerazioni sulla responsabilità penale dell'Internet provider in tema di pedofilia*, in questa *Rivista*, 2001, pp. 145 ss.

ziare materiali illeciti o sospetti da sottoporre senza indugio all'autorità giudiziaria competente¹²¹.

Ecco che in questo modo si dà una risposta ad ambedue le domande e cioè chi fornisce servizi internet non può imporre controlli o filtri sui contenuti dei messaggi e questo contemporaneamente conferisce uno stato di irresponsabilità ai services providers che si trovano a svolgere un mero « servizio tecnico ». In altri termini si può dire che se il fornitore di servizi si conforma alle regole di buona gestione, rimanendo estraneo a ciò che riguarda i contenuti dei messaggi, è possibile riconoscere in lui la diligenza tecnica che esclude ogni tipo di responsabilità¹²².

A pensarci bene qualcosa ci riconduce alle riunioni tradizionali, infatti è ciò che accade per il titolare di un club o per il proprietario di una casa che si limiti a fornire lo spazio per la realizzazione delle riunioni; allo stesso modo questi sarà tenuto a garantire, per la legittimità della riunione stessa, solo il regolare svolgimento della riunione nel rispetto della pacificità e dell'assenza d'armi. In sostanza abbiamo accertato che chi nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 17 Cost. fornisce i mezzi necessari per la realizzazione di una riunione privata o di una riunione aperta al pubblico (tradizionale o virtuale che sia) non può imporre alcun limite ai contenuti che vi circolano, pertanto eccetto il caso di « contatto diretto » con i contenuti stessi « solo in conseguenza di un'ascrivibilità diretta, sia pure anche a titolo di omesso controllo, dell'illecito, potrebbe affermarsi la responsabilità penale del provider »¹²³.

Assodata la irresponsabilità giuridica (per i contenuti dei messaggi) di colui che gestisce una comunità virtuale senza alcun « contatto » con i suoi contenuti, resta da capire qual è la responsabilità da attribuire al fruitore dei servizi che si renda artefice di azioni non lecite. Il quadro giuridico a questo punto si complica nettamente. Il ragionamento infatti ritorna necessariamente alla (già trattata) questione relativa al tentativo di conciliare l'esigenza di « riconoscimento » dell'utente-autore del messaggio con l'anonimato che caratterizza chi opera su *web*¹²⁴.

A livello statale il problema è ancora insoluto: il nuovo d.lgs. 193/2003 (ed in particolare il titolo X relativo alle « Comunicazioni elettroniche ») già incontra non pochi ostacoli applicativi e rapidamente incalzano le numerose modifiche contenute nel decreto legge 354/2003.

¹²¹ S. MAGNI-M.S. SPOLIDORO, *La responsabilità degli operatori in Internet, profili interni ed internazionali*, in questa *Rivista*, 1997, pp. 61 ss.; G. PICA, *Diritto penale delle tecnologie informatiche*, Torino, Utet, 1999, pp. 223 ss.; C. PARODI-A. CALICE, *Responsabilità penali e Internet*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2001, pp. 19 ss.

¹²² P. GALDIERI, *Lineamenti di responsabilità penale degli operatori del virtuale*, in D. AMMIRATI (a cura di), *Internet e legge penale*, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 63 ss.; P. PALLARO, *Prime note sulla responsabilità dei fornitori di servizi Internet in diritto comunitario*, in *Dir. del commercio internazionale*, 2001, pp. 147 ss. in cui si enunciano le regole della buona gestione

del servizio riconosciute nel servizio professionale; sono quelle in materia di trasporto delle informazioni (sul cui contenuto non devono assolutamente intervenire); accesso ed aggiornamento delle medesime; uso lecito di tecnologie per ottenere dati sull'impiego di informazioni.

¹²³ Cfr. P. COSTANZO, *Internet (diritto pubblico)*, cit., p. 368.

¹²⁴ F. MACARIO, *La protezione dei dati personali nel diritto privato europeo*, in V. CUFFARO-V. RICCIUTO (a cura di), *La disciplina del trattamento dei dati personali*, Torino, Giappichelli, 1997, pp. 5 ss.; P. PALLARO, *La privacy nel settore delle telecomunicazioni: la direttiva comunitaria n. 97/66*, in *Riv. dir. eur.*, 1998, pp. 541 ss.

L'articolo 132 del d.lgs. 193/2003 (che al suo interno richiama l'art. 123 dello stesso provvedimento) è quello che pone maggiori interrogativi¹²⁵. Già perché dovrebbe chiarire siano i dati di traffico di cui è obbligatoria la conservazione, chi li debba conservare e per quanto tempo. Ed invece a conclusione della lettura di tutto il testo normativo, davvero molto complesso e troppo articolato, ci si trova a domandarsi ancora: chi controlla e conserva i dati? Quali sono i dati conservati? Per quanto tempo verranno conservati? Insomma chi è che sa tutto di noi¹²⁶?

Vi sono poi alcune soluzioni proposte dalla normativa comunitaria (cui si dovrebbe coordinare la normativa interna) che complicano maggiormente il quadro, infatti troppo spesso si trovano ad essere in contraddizione tra loro, generando così non poche incertezze nell'applicazione. Attualmente in materia vi sono due direttive specifiche: la direttiva comunitaria n. 31/2000 (recepita in Italia nel 2003) e la direttiva n. 95/46 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

La prima dispone un obbligo per ogni prestatore di servizi della società dell'informazione di comunicare all'autorità competente informazioni che consentano l'identificazione dei propri abbonati per fini giudiziari¹²⁷,

¹²⁵ D.lgs. 193/2003 art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità) «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici. 3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante. 4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici. 5. Il trattamento dei dati per

le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a: a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato b); b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1; c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7; d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 ».

¹²⁶ Sulla tutela della privacy dell'utente e sulle controverse interpretazioni di questa normativa si veda A. MONTI, *Dati del traffico: chi conserva cosa?*, in <http://www.interlex.it/675/amonti72.htm>.

¹²⁷ «1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi

l'altra direttiva invece tutela la riservatezza dei privati prescrivendo obblighi che però poco si conciliano con la prima. In particolare vi è la direttiva n. 58/2002¹²⁸, « figlia » della direttiva 95/46 ma propria del settore delle telecomunicazioni, che impone agli operatori in tale campo il rispetto della riservatezza degli utenti (conservandone i dati soltanto per il tempo minimo di contestazione di fatture)¹²⁹.

Tralasciando le incoerenze che vi sono persino all'interno della stessa direttiva 31/2000 (cioè tra l'art. 13 e l'art. 15)¹³⁰, bisogna analizzare l'art. 5 co. 1 della direttiva 58/2002 e combinarlo con quanto stabilisce la direttiva 31/2000 circa i dati che il fornitore di servizi è tenuto a comunicare per fini giudiziari all'autorità competente. Dunque: da una parte si vieta « l'ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi (...) »¹³¹ fermo restando la memorizzazione tecnica necessaria per la trasmissione delle comunicazioni; dall'altra si pretende che si « agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete »¹³². Ma se il fornitore non può essere a contatto con i con-

o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati ».

¹²⁸ La direttiva 58/2002 (che sostituisce la direttiva 97/66 ed il d.lgs. 171/98 oramai abrogati) è consultabile all'indirizzo internet http://www.interlex.it/testi/02_58ce.htm#2.

¹²⁹ P. PALLARO, *op. ult. cit.*, p. 543; M.G. GUALANDI, *La direttiva 97/66/CE sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni*, in *Dir. un. eur.*, 1998, pp. 211 ss.

¹³⁰ Si veda M. CAMMARATA, *Passaggi impegnativi per gli internet provider*, consultabile all'indirizzo internet <http://www.interlex.it/regole/passaggi.htm>.

¹³¹ Direttiva 2002/58/CE, art. 5: « 1. Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano l'ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dell'articolo 15, paragrafo 1. Questo paragrafo non impedisce la memorizza-

zione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza ».

¹³² Direttiva 2000/31/CE, art. 13: « 1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltre ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso. 2. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo

tenuti delle comunicazioni quando può venirne « effettivamente a conoscenza »? Ciò può accadere o attraverso un provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure attraverso la segnalazione di un utente; ed è proprio in questa seconda ipotesi che si crea il problema, già perché a questo punto il provider si trova a dover indagare (illecitamente) sulle comunicazioni segnalategli per controllare che vi siano i presupposti per sottoporle all'autorità giudiziaria.

Questi sono soltanto alcuni dei tanti punti poco chiari della normativa, e nonostante il lavoro svolto dal « Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali », non siamo ancora in grado di delineare i confini di questa normativa che rimane ancora in balia di troppe interpretazioni.

Senza dubbio è giunto il momento di pretendere all'interno del nostro ordinamento una nuova normativa in grado di stabilire in maniera certa ed inequivocabile le eventuali responsabilità di entrambi gli « attori » delle comunità virtuale; ciò senza dubbio garantirebbe non soltanto il concreto riconoscimento del diritto degli utenti on-line a riunirsi nelle loro « comunità » ma sancirebbe anche il diritto/dovere dei services providers a gestire liberamente e soprattutto più correttamente i servizi che offrono¹³³.

4. NUOVE LIBERTÀ COSTITUZIONALI.

Sicché la situazione attuale in sostanza è questa: esiste una libertà di riunirsi in Rete sorretta dalla crescente proliferazione di comunità virtuali per le quali all'oggi opera una tutela implicitamente deducibile dall'interpretazione di più disposizioni costituzionali (gli artt. 15, 17, 21 Cost.)¹³⁴. Già più volte infatti buona parte della dottrina ha ribadito l'affinità di alcune forme di comunicazione in Internet con i mezzi di comunicazione tradizionali, affermando di conseguenza l'applicabilità delle tutele ex art. 15 e 21 Cost. a questi strumenti di comunicazione più recenti¹³⁵. Tuttavia a conclusione di questa nostra indagine ci si può spingere un po' oltre.

Alcune modalità di comunicazione/interazione in Rete infatti si configurano come vere e proprie riunioni che, se riconosciute come tali, offrono una tutela più ampia all'utente/partecipante ed allo stesso tempo una sicurezza maggiore all'utente/estraneo. Questo perché se da una parte chi in-

gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione ».

¹³³ Tra gli altri M. FRANZONI, *La responsabilità del Provider. (Soggetto che consente all'utente di connettersi nella rete Internet)*, in *Resp. comunicaz. impresa*, 1997, pp. 767 ss.; L. PICOTTI, *Fondamento e limiti della responsabilità penale dei Service-Providers in Internet*, in *Dir. pen. e proc.*, 1999, pp. 379 ss.

¹³⁴ Infatti si è già chiarito che per le modalità di comunicazione *one to one* opera l'art. 15 Cost., per le modalità di manifestazione e diffusione di pensiero l'art. 21

Cost. e per le cd. « riunioni virtuali » opera l'art. 17 Cost.

¹³⁵ Cfr. tra gli altri V. ZENO-ZENCovich, *Manifestazione del pensiero, libertà di comunicazione e la sentenza sul caso Internet*, cit., pp. 640 ss.; P. COSTANZO, *Aspetti evolutivi del regime giuridico di Internet*, in questa *Rivista* 1996, pp. 837 ss.; P. COSTANZO, *Le nuove forme di comunicazione in rete: Internet*, cit., pp. 348 ss.; G. CORRIAS LUCENTE, *Internet e manifestazione del pensiero*, cit., pp. 601 ss.; A. VALASTRO, *Libertà di comunicazione e nuove tecnologie*, cit., pp. 216 ss.; A. VALASTRO, *I rapporti tra l'art. 15 e l'art. 21 della Costituzione*, cit., pp. 118 ss.

tende parteciparvi è vincolato a limiti meno rigidi della sua libertà (si è già discusso ampiamente delle condizioni di legittimità di queste riunioni e dell'adattabilità del concetto di buon costume alle singole comunità virtuali) dall'altra vi è la certezza che chi sia all'interno di una riunione on-line non « si trovi lì per caso ».

Si può di certo affermare dunque che le *tipologie di comunicazione in Rete* possono ricoprire il triplice « ruolo »:

— di « forme di *comunicazione* » in senso stretto (cioè come rapporto esclusivo tra due utenti) e ciò accade nel caso di un collegamento *one to one*);

— di « ogni altro mezzo di *diffusione* » (in generale nei casi di forme di collegamento *many to many*);

— di « *luoghi* » in cui è possibile realizzare delle riunioni (questo accade in alcuni casi di collegamento *one to many* oppure *many to many*), fermo restando che le riunioni in questione possano avere come scopo, tra gli altri, anche la diffusione e manifestazione del proprio pensiero o la mera comunicazione (richiamando in questo caso anche la tutela degli art. 15 Cost. e 21 Cost.)¹³⁶.

Dunque, accertata la vigente tutela costituzionale indiretta di cui godono le moderne comunità in questione resta da chiedersi se questa sia sufficiente, o se piuttosto vi sia la necessità di una tutela costituzionale specifica. In effetti la società che si va sviluppando in questi tempi si sposta verso nuovi modelli virtuali, ci sono inedite esigenze e soprattutto nuovi interessi da proteggere¹³⁷. A dimostrazione di ciò vi è il fatto che per molti di noi la *comunità virtuale* non è più una « entità totalmente separata dall'esistenza biologica ma estensione ed ampliamento della comunità reale »¹³⁸; dunque oramai fa « realmente » parte della nostra vita.

Ma allora si sente effettivamente la necessità di una maggiore garanzia e certezza giuridica in relazione a questo nostro « *nuovo diritto* »¹³⁹? Già,

¹³⁶ Cosa che, come già si è chiarito nel testo in precedenza, accade anche per le riunioni tradizionali; in tali casi infatti la tutela costituzionale della riunione sarà una tutela rafforzata e questa si riempirà « di volta in volta di un concreto contenuto in virtù di ciò che i riuniti faranno »; così, R. BORRELLO, *op. cit.*, p. 1407; in tema anche G. MIELE-F. SCIANÒ, *op. cit.*, pp. 209 ss.; P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, cit., pp. 608 ss.; A. PACE, *Rapporti civili* (art. 13-20) sub. Art. 17, cit., pp. 147 ss.; A. PACE, *La libertà di riunione nella Costituzione italiana*, pp. 66 ss.; S. FOIS, *La libertà di « informazione »*, *Scritti sulla libertà di pensiero e la sua diffusione*, cit., pp. 96 ss.; S. PRISCO, *op. cit.*, pp. 3 ss.

¹³⁷ Un'analisi completa del nuovo popolo dei « navigatori » si trova in M. AINIS, *Le libertà negate*, cit., pp. 247 ss.

¹³⁸ Così G. SCARPATO, *Il diritto della Rete*, Napoli, Esselibri, 1998, p. 139.

¹³⁹ Sui nuovi diritti T. MARTINES, *op.*

cit., p. 576: « L'evoluzione della società, con i conseguenti nuovi assetti che, di fatto, si sono determinati nei rapporti civili, etico-sociali ed economici, oltre che la mutata valutazione di beni e valori costituzionalmente protetti, hanno provocato l'insorgere di interessi che, se pure impliciti in alcune previsioni costituzionali e ad esse riconducibili, non godono, tuttavia, di una specifica tutela »; ma anche S. FOIS, *La libertà di « informazione »*, *Scritti sulla libertà di pensiero e la sua diffusione*, cit., pp. 441 ss.; F. MODUGNO, *I « nuovi diritti » nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1995, p. 1 secondo cui: « Nuovi diritti, emergenti dalla coscienza sociale, indipendentemente da un loro riconoscimento normativo, possono bene ipotizzarsi, senza implicare un'alterazione del catalogo costituzionale. Ciò significa, evidentemente, sottoporre tale catalogo ad una interpretazione che sia veramente degna di questo nome ».

perché propriamente di questo si tratta: di un *nuovo diritto* ad esercitare la propria « *libertà informatica* »¹⁴⁰ che ricomprenda non solo il diritto di ciascun « *navigatore* » di manifestare il proprio pensiero ma anche il diritto di instaurare rapporti, di incontrarsi con altri, di trasmettere e disporre illimitatamente di ogni tipo di informazione. È chiaro che le libertà previste dalla Costituzione non possono bastare a garantire tutto ciò, o quantomeno a lungo andare potrebbero diventare del tutto inadeguate.

Già una parte della dottrina più volte si è soffermata sulla questione concludendo che « *ci sono buoni motivi per credere che le tradizionali libertà costituzionali andrebbero rafforzate, adeguandole concettualmente alle nuove posizioni soggettive coinvolte nel nuovo scenario tecnologico* »¹⁴¹. In particolare sulla libertà di riunione sono sempre di più coloro che alla luce degli sviluppi tecnologici degli ultimi anni si interrogano sull'attualità della libertà tutelata dall'art. 17 Cost. e sulla necessità di rivedere alcuni contenuti costituzionali (relativi non soltanto alla libertà in questione, ma anche alla libertà di comunicazione, alla libertà di informazione, a quella di associazione ecc...) ormai sin troppo datati¹⁴². Dunque ci si domanda: ma non sarà il caso di reinterpretare la nostra Costituzione (come è accaduto per la Costituzione americana) secondo i dettami di un'epoca tecnologicamente avanzata che già promette ulteriori progressi¹⁴³?

Di fatto stiamo vivendo un'epoca di cambiamenti in cui anche i contenuti delle nostre libertà vanno trasformandosi col modificarsi delle nostre nuove esigenze; l'universo giuridico non può far altro che adeguarsi a tutto questo. Per il momento, la garanzia ed il riconoscimento di queste nuove situazioni giuridiche sono affidati alla interpretazione costituzionale (come abbiamo già ampiamente osservato) ed al raro ed incerto intervento

¹⁴⁰ In particolare sul diritto di libertà informatica si veda V. FROSINI, *L'orizzonte giuridico dell'Internet*, cit., p. 275 il quale sostiene che il diritto di libertà informatica « è diventato una pretesa di libertà in senso attivo, non libertà *da* ma libertà *di*, che è quella di valersi degli strumenti informatici per fornire e ottenere informazioni di ogni genere. È il diritto di partecipazione alla società virtuale, che è stata generata dall'avvento degli elaboratori elettronici nella società tecnologica ».

¹⁴¹ Così T.E. FROSINI, *op. cit.*, p. 496 secondo l'autore infatti « non è da ritenersi ancora del tutto superato l'esercizio ermeneutico di voler applicare le libertà costituzionali statali ai fenomeni della tecnologia informatica »; sul punto anche M. LUCIANI, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Riv. di diritto costituzionale*, 1996, I, pp. 124 ss.; C. DE MARTINI, *Telematica e diritti della persona*, in questa *Rivista* 1996, pp. 862 ss.; R. BORRUSO, *Computer e diritto*, Milano, Giuffrè, 1998; M. CAMMARATA, *Regole vecchie per un mondo nuovo*, in *InterLex* sul sito Internet www.interlex.com/tlc/vecchie.htm; V. ZENO-ZENCOVICH, *Sistema giuridico e « diritto delle telecomunicazioni »*, in questa *Rivista*, 1996,

pp. 551 ss. in cui l'autore esamina l'ipotesi di una costruzione sistematica del « diritto delle telecomunicazioni »; R. BORRUSO, *Problemi giuridici dell'informatica*, Milano, Giuffrè, 1998; P. COSTANZO, *Internet (diritto pubblico)*, cit., pp. 358 ss.; M. AINIS, *Diritti e rovesci nella Rete dell'anarchia*, in *La libertà perduta*, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 121 ss.; P. COSTANZO, *Profili costituzionali di internet*, in E. TOSSI, *Diritto di internet e dell'e-business*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 34 ss.

¹⁴² In questo senso anche S. PRISCO, *op. cit.*, pp. 4 ss.

¹⁴³ Infatti, ad esempio, il Primo Emendamento alla Costituzione Americana tutela anche le « attività elettroniche » (la parola elettronica, la stampa elettronica, la riunione elettronica) oltre alla tradizionale libertà di pensiero; sul punto G. ZICCARDI, *La libertà di espressione in Internet al vaglio della Corte Suprema degli Stati Uniti*, cit., p. 132 per cui l'« attività elettronica di ogni giorno è da tempo qualificata dalla Corte Suprema e dalle Corti Distrettuali come *speech* tanto quanto la parola tradizionale o le classiche pubblicazioni cartacee ».

del legislatore (nazionale e comunitario) e del giudice. A livello di diritto positivo si cerca quanto meno di fissare il punto di partenza per una disciplina legislativa concreta facendo appello anche alle fonti giurisprudenziali¹⁴⁴ che tuttavia sono ancora scarse e prive di continuità logica¹⁴⁵. Pertanto abbiamo un inquadramento costituzionale che man mano va definendosi (attualmente per via interpretativa), cui però si affianca una carenza legislativa di non poco conto¹⁴⁶ che incita ad una imminente revisione dell'assetto giuridico-legislativo di Internet ed all'inserimento di una normativa delle sue "strutture sociali" « non specificamente repressiva né eccessivamente punitiva che pertanto non risulti "costituzionalmente inadeguata" »¹⁴⁷.

Sicché il problema non è principalmente costituzionale; questo perché *in nuce* all'attuale Costituzione è già possibile « intravedere » la tutela delle libertà in Internet (cioè della libertà di manifestazione del pensiero, di comunicazione ed anche della libertà di riunione). Sebbene da tempo si discuta della possibilità di « rivedere » alcune disposizioni costituzionali e già più volte si sia dibattuto in merito ad un adattamento della disposizione dell'art. 10 CEDU¹⁴⁸ a questa nuova realtà non si può non rilevare la ela-

¹⁴⁴ Sul punto si veda in particolare P. COSTANZO, *Il regime giuridico di internet*, in questa *Rivista*, 1996, pp. 831 ss.; F. CARDARELLI-V. ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, pp. 27 ss.; F.G. PIZZETTI, *Internet e la natura « caotica » del diritto giurisprudenziale*, in *Politica del diritto*, 2001, pp. 467 ss.

¹⁴⁵ Si confrontino in particolare: Tribunale di Napoli dell'8 agosto 1997, in questa *Rivista*, 1997, pp. 970 ss., e Tribunale di Cuneo del 23 giugno 1997, in *AIDA*, 1997, pp. 942 ss. in tema di responsabilità; da queste è possibile osservare l'incessante rincorrersi di ipotesi severissime di responsabilità oggettiva e soluzioni intermedie (suggerite dal legislatore comunitario) di moderata semi-responsabilità.

¹⁴⁶ Cfr. G. TADDEI ELMI, *Informatica, integrazione, cittadinanza*, in *Informatica e diritto*, 1995, pp. 241 ss.; S. NESPOR, *Internet e la legge*, Milano, Hoepli, 1999, pp. 45 ss.; E. TOSI, *I problemi giuridici di Internet*, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 351 ss.; F. BRUGALETTA-F.M. LANDOLFI, *op. cit.*, pp. 193 ss.; P. COSTANZO, *Internet (diritto pubblico)*, cit., p. 357; G. ZICCARDI, *Il diritto in Internet*, Modena, Mucchi editore, 2000, pp. 65 ss.; V. DE ROSA, *op. cit.*, pp. 371 ss. In effetti sono già state avanzate non poche proposte ed alcune parrebbero anche piuttosto fantasiose: dall'introduzione di fonti comunitarie come una sorta di « *lex mercatoria* », all'utilizzo dei cd. « *disclaimers* » di ammonizione per le singole home page. Inoltre si studia e si elabora con fervente attenzione l'esperienza maturata da altri Paesi (come, ad esempio, la

Francia in cui vi sono numerose disposizioni relative all'accesso in Internet) e quella maturata a livello comunitario per riuscire a formare un nucleo di norme in grado di qualificare e regolare i soggetti ed i servizi di Internet. L'unica attuale forma di regolamentazione in Internet è rappresentata dalla « *netiquette* », una sorta di galateo della Rete, tuttavia per orientarsi in questo settore per ora si è costretti ad utilizzare gli strumenti normativi usuali (come nel caso dell'art. 2043 cod. civ. in materia di responsabilità civile), interpretandone i possibili significati alla luce delle nuove esigenze e difficoltà create da questa differente realtà.

¹⁴⁷ V. DE ROSA, *op. cit.*, p. 382 infatti « i singoli ordinamenti giuridici disciplinano taluni aspetti dell'attività in rete che hanno una più immediata rilevanza nell'ambito territoriale nazionale ovvero, in quello più ampio, coperto dalle normative internazionali o sopranazionali ».

¹⁴⁸ Art. 10 « Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in

sticità della nostra Carta fondamentale che a distanza di più di cinquant'anni è in grado di rispondere ad esigenze di tutela imprevedibili al momento della sua composizione¹⁴⁹.

Certo un esplicito riferimento alle nuove tecnologie e ai diritti di libertà ad esse connessi potrebbe apportare una maggiore certezza di tutela (e naturalmente è auspicabile). Tuttavia, sebbene alcune realtà non rientrino esplicitamente nelle attuali categorizzazioni costituzionali si può affermare con certezza che nulla del testo costituzionale attuale osta ad una completa garanzia delle libertà dell'uomo che « vive anche in Rete » confermando ancora una volta la « virtù » della nostra Costituzione: di concedere un ampio « spazio ad altre libertà »¹⁵⁰. D'altro canto, « l'ordinamento (ogni ordinamento) è in continua evoluzione, e la stessa costituzione, lungi dal porsi come un'entità astrattamente immota, sottratta al flusso della storia, ne segue le successive fasi di sviluppo »¹⁵¹.

una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario ».

¹⁴⁹ Sul punto ed in generale sull'impatto delle nuove tecnologie di comunicazione sulla sfera dei diritti umani si veda G. STROZZI, *Libertà d'informazione e società dell'informazione*, in *Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo Barile*, cit., pp. 740 ss. Ricordiamo inoltre la *Dichiarazione sulla libertà di comunicazione su Internet* del Comitato dei Ministri (maggio 2003), che ricorda agli Stati che i principi fondatori della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo in materia di libertà di espressione si applicano anche alla rete mondiale.

¹⁵⁰ Cfr. N. OCCHIOCUPO, *Liberazione e promozione umana nella Costituzione*, Mi-

lano, Giuffrè, 1995, p. 76 per cui la nostra Costituzione concede spazio ad « altri valori, non espressamente contemplati nelle norme costituzionali, ma che alla persona si riconnettono nel continuo fluire della storia »; sull'art. 2 Cost si veda G. BASCHIERI-L. BIANCHI D'ESPINOSA-C. GIATTANASIO, *La Costituzione italiana*, Firenze, Noccioni, 1949, p. 47 secondo cui la formulazione dell'art. 2 « è preziosa, permette di seguire il progresso dei tempi, applicandola, quasi norma in bianco, ad ogni altro diritto naturale che l'evoluzione giuridica permetterà di scoprire »; A. BARBERA, *Art. 2*, a cura di G. BRANCA, *Commentario alla Costituzione. Principi fondamentali*, Bologna-Roma, Zanichelli, 1975, pp. 80 ss.; C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, vol. II, Padova, Cedam, 1976, pp. 1246 ss.; sull'art. 2 Cost. come fattispecie chiusa cfr. A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, pp. 4 ss.

¹⁵¹ Cfr. V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, I, Padova, Cedam, 1970, p. 104.